



Old Mutual Wealth Italy S.p.A.
Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Old Mutual

Condizioni di contratto relative a
Core Unit,
prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

Data di validità delle Condizioni di contratto: dal 30 luglio 2015

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Il presente contratto è un contratto di assicurazione a vita intera del tipo *unit linked* e prevede la corrispondenza di un capitale al verificarsi del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi. L'investitore-contraente ha tuttavia il diritto di esercitare il riscatto, secondo quanto previsto all'art. 14. L'Impresa non procede alla vendita diretta dei propri prodotti, neppure tramite Internet, ma si avvale di collocatori che possono anche utilizzare tecniche di comunicazione a distanza per le operazioni di versamento aggiuntivo e di passaggio tra fondi esterni/portafogli gestiti (c.d. *switch*).

Non è prevista la possibilità di sottoscrivere il contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza. La prestazione assicurata in caso di decesso, delineata al successivo art. 2, e il valore di riscatto, disciplinato all'art. 14, sono integralmente correlati al valore delle quote dei fondi esterni in cui viene investito il premio. Data la natura dell'investimento, il capitale liquidabile dall'Impresa in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato non è predeterminato ma verrà definito in base all'andamento del valore delle quote.

Art. 2 - Capitale assicurato

Copertura assicurativa principale

Nel caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa corrisponderà ai Beneficiari designati, o in mancanza, agli eredi, un capitale che varierà in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, tra il 105% ed il 100,05% del controvalore delle quote attribuite al contratto nel *giorno di riferimento* dell'operazione di disinvestimento.

Le percentuali sono riportate nella seguente tabella:

Età di riferimento dell'evento	Percentuale di riferimento
18-34	105%
35-44	103%
45-54	101%
55-64	100,50%
65-74	100,10%
75 e oltre	100,05%

Il controvalore delle quote attribuite al contratto ai fini della definizione del capitale assicurato, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav per ciascun fondo esterno, come meglio specificato al successivo art. 17, al netto dell'eventuale pro-quota della commissione di gestione non ancora prelevato dal contratto.

Il *giorno di riferimento* per l'operazione di disinvestimento derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui sia stato ricevuto, da parte dell'Impresa, il certificato di decesso dell'Assicurato.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione. Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 18.

Nel caso in cui sul contratto sia in vigore la copertura assicurativa aggiuntiva e opzionale *Programma Protezione*, l'Impresa effettuerà un'unica liquidazione per entrambe le prestazioni, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa relativa sia alla prestazione principale sia alla prestazione *Programma Protezione* prevista dall'art. 18. Pertanto sino alla ricezione della documentazione completa, relativa sia alla copertura principale, sia alla copertura *Programma Protezione*, l'Impresa non procederà alla liquidazione.

Copertura assicurativa aggiuntiva e opzionale caso morte Programma Protezione

Il presente contratto prevede per l'investitore-contraente la facoltà di attivare una copertura assicurativa caso morte aggiuntiva e opzionale denominata *Programma Protezione*. Tale copertura si aggiunge alla copertura assicurativa principale.

La copertura *Programma Protezione* prevede in caso di decesso dell'Assicurato - che deve essere il medesimo soggetto della copertura assicurativa principale come indicato sul Modulo di proposta - una maggiorazione del capitale assicurato pari ad un importo fisso aggiuntivo in Euro, scelto dall'investitore-contraente tra quelli predefiniti dall'Impresa, al momento della sottoscrizione della copertura opzionale.

Gli importi predefiniti dall'Impresa al momento della redazione delle presenti Condizioni di contratto sono i seguenti: Euro 50.000 o Euro 100.000.

a) Beneficiari

I Beneficiari della copertura *Programma Protezione* sono i medesimi previsti per la copertura principale,

come definiti all'art. 20.

b) Modalità di attivazione

La copertura aggiuntiva e opzionale *Programma Protezione* può essere richiesta dall'investitore-contraente contestualmente alla copertura assicurativa principale mediante la sottoscrizione del Modulo di proposta o in un momento successivo, purché il contratto di assicurazione sia ancora in corso, mediante la sottoscrizione del relativo modulo disponibile presso la Società distributrice.

Al momento della richiesta della copertura aggiuntiva:

- l'investitore-contraente sceglie l'importo relativo alla copertura *Programma Protezione* (Euro 50.000 o Euro 100.000);
- l'Assicurato, il medesimo designato nel contratto ed indicato sul Modulo di proposta, sottoscrive un'apposita Dichiarazione di Buono Stato di Salute ("DBS") predisposta dall'Impresa. Qualora la DBS non sia sottoscritta dall'Assicurato, l'Impresa non accetterà la richiesta di sottoscrizione della copertura opzionale e aggiuntiva;
- l'Assicurato conferma, attraverso la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione, di non avere in vigore altre coperture *Programma Protezione* presso l'Impresa.

L'Impresa accetta la sottoscrizione di una sola copertura *Programma Protezione* per ciascun Assicurato. Eventuali richieste di sottoscrizione della copertura *Programma Protezione* relative ad un Assicurato per cui sia già in vigore una copertura *Programma Protezione* su altri contratti emessi dall'Impresa non saranno accettate.

c) Entrata in vigore, durata e interruzione

Nel caso in cui la copertura venga richiesta mediante il Modulo di proposta, contestualmente alla copertura assicurativa principale, essa entra in vigore:

- il giorno 1 del mese seguente la data di decorrenza del contratto, sempreché questa sia fissata entro il giorno 15 del mese (ad es. se la data di decorrenza corrisponde al giorno 15 del mese di settembre, la copertura entrerà in vigore il giorno 1 del mese di ottobre del medesimo anno. Pertanto, se il decesso dell'Assicurato avviene tra il giorno 15 e il giorno 30 del mese di settembre, la copertura aggiuntiva non sarà operativa);
- il giorno 1 del secondo mese seguente la data di decorrenza del contratto, se questa è fissata dopo il giorno 15 del mese (ad es. se la data di decorrenza corrisponde al giorno 16 del mese di settembre, la copertura entrerà in vigore il giorno 1 del mese di novembre del medesimo anno. Pertanto, se il decesso dell'Assicurato avviene tra il giorno 16 del mese di settembre e il giorno 31 del mese di ottobre, la copertura aggiuntiva non sarà operativa).

Nel caso invece in cui la copertura aggiuntiva venga richiesta in un momento successivo, essa entrerà in vigore:

- il giorno 1 del mese seguente la ricezione della richiesta da parte dell'Impresa sempreché questa pervenga entro il giorno 15 del mese (ad es. se la richiesta perviene il giorno 15 del mese di settembre, la copertura entrerà in vigore il giorno 1 del mese di ottobre del medesimo anno. Pertanto, se il decesso dell'Assicurato avviene tra il giorno 15 e il giorno 30 del mese di settembre, la copertura aggiuntiva non sarà operativa);
- il giorno 1 del secondo mese seguente la ricezione della richiesta da parte dell'Impresa, se la richiesta perviene dopo il giorno 15 del mese (ad es. se la richiesta perviene il giorno 16 del mese di settembre, la copertura entrerà in vigore il giorno 1 del mese di novembre del medesimo anno. Pertanto, se il decesso dell'Assicurato avviene tra il giorno 16 del mese di settembre e il giorno 31 del mese di ottobre, la copertura aggiuntiva non sarà operativa).

Quale che sia il momento della richiesta, la data, calcolata come sopra indicato, in cui la copertura aggiuntiva *Programma Protezione* entra in vigore è detta data di entrata in vigore.

L'Impresa invia all'investitore-contraente la conferma dell'entrata in vigore della copertura aggiuntiva e opzionale *Programma Protezione* tramite trasmissione della apposita Appendice al Documento di Polizza.

La durata della copertura aggiuntiva *Programma Protezione* è di un anno dalla data di entrata in vigore. Allo scadere di ogni anno dalla data di entrata in vigore (data di rinnovo), la copertura si intenderà tacitamente rinnovata per un altro anno, sempreché alla data di rinnovo l'Assicurato abbia un'età inferiore ai 70 anni compiuti e la copertura assicurativa principale sia ancora in essere, ferma restando la facoltà dell'investitore-contraente di comunicare all'Impresa la propria volontà di non rinnovare la copertura *Programma Protezione*.

La comunicazione dell'investitore-contraente relativa alla propria volontà di non rinnovare la copertura *Programma Protezione* deve pervenire all'Impresa al più tardi il giorno 15 del mese antecedente la data di rinnovo, tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice o mediante lettera raccomandata A/R. L'Impresa invierà all'investitore-contraente una comunicazione contenente la conferma dell'interruzione della copertura *Programma Protezione*.

Nel caso in cui la richiesta pervenga successivamente al giorno 15 del mese antecedente la data di rinnovo, l'Impresa terrà comunque in considerazione la richiesta per il successivo rinnovo. La copertura sarà

perciò rinnovata esclusivamente per l'anno seguente alla ricezione della richiesta di interruzione e successivamente interrotta.

L'investitore-contraente conserva comunque la facoltà di richiedere nuovamente l'attivazione della copertura *Programma Protezione* anche successivamente all'interruzione della stessa, anche più volte nel corso della durata del contratto.

Inoltre, la copertura *Programma Protezione* si estingue, cessando immediatamente di produrre i propri effetti, nei seguenti casi:

- riscatto totale del contratto,
- esercizio del diritto di recesso dal contratto da parte dell'investitore-contraente,
- decesso dell'Assicurato,
- trasformazione del contratto in un altro prodotto emesso dall'Impresa.

La copertura *Programma Protezione* si estingue inoltre nel caso in cui i costi relativi alla medesima copertura, definiti al successivo art. 11, alla data del prelievo degli stessi siano superiori al controvalore del contratto.

d) Modifica dell'importo

L'investitore-contraente ha inoltre la facoltà di modificare l'importo inizialmente scelto relativo alla copertura *Programma Protezione*. La richiesta di modifica dell'importo deve pervenire all'Impresa al più tardi il giorno 15 del mese antecedente la data di rinnovo, tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice o mediante lettera raccomandata A/R.

La richiesta di modifica dovrà includere una Dichiarazione di Inalterato Stato di Salute sottoscritta dall'Assicurato.

La modifica dell'importo entrerà in vigore dalla prima data di rinnovo della copertura utile. Qualora l'Assicurato non sottoscriva la nuova Dichiarazione di Inalterato Stato di Salute, l'Impresa non accetterà la richiesta di modifica dell'importo. Inoltre, nel caso in cui, nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione della nuova Dichiarazione di Inalterato Stato di Salute alla data di rinnovo di cui sopra, si verificassero eventi tali da rendere non veritiera la Dichiarazione sottoscritta al momento della richiesta, l'Assicurato è tenuto a darne tempestiva informativa all'Impresa che provvederà a non dar seguito alla richiesta di modifica.

In caso di modifica dell'importo, l'Impresa invierà all'investitore-contraente una nuova Appendice al Documento di Polizza.

Nel caso in cui la richiesta pervenga successivamente al giorno 15 del mese antecedente la data di rinnovo, l'Impresa terrà comunque in considerazione la richiesta per il successivo rinnovo. La modifica dell'importo sarà quindi recepita a decorrere dalla seconda data di rinnovo successiva alla ricezione della richiesta.

e) Limiti di età dell'Assicurato

La copertura aggiuntiva e opzionale *Programma Protezione* può essere richiesta esclusivamente per contratti con Assicurato di età inferiore ai 66 anni compiuti alla data di entrata in vigore.

In ogni caso la copertura non sarà più rinnovata qualora alla data di rinnovo l'Assicurato avesse raggiunto un'età pari ai 70 anni compiuti.

f) Dichiarazioni dell'investitore-contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni dell'investitore-contraente e dell'Assicurato, rese in sede di sottoscrizione o modifica della copertura aggiuntiva e opzionale *Programma Protezione*, devono essere esatte, complete e veritiere. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'investitore-contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita del diritto alle prestazioni assicurate, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute dall'Impresa.

g) Costi

La copertura *Programma Protezione* comporta costi, che saranno prelevati dall'Impresa alla data di entrata in vigore e a ciascuna data di rinnovo. La quantificazione di tali costi e la relativa modalità di prelievo sono dettagliatamente indicate all'art. 11.

h) Limitazioni alla prestazione (periodo di carenza ed esclusioni)

Il rischio di decesso è coperto indipendentemente dalla causa, dal luogo e da eventuali cambiamenti di professione dell'Assicurato, ad esclusione delle casistiche di seguito elencate.

La maggiorazione derivante dalla copertura *Programma Protezione* per il caso morte non viene riconosciuta, qualora il decesso dell'Assicurato:

1) avvenga entro i primi tre mesi dalla data di entrata in vigore della copertura *Programma Protezione*, salvo il caso in cui il decesso sia conseguenza diretta di infortunio, shock anafilattico o di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di entrata in vigore: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva,

parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

2) sia causato direttamente o indirettamente da:

- **dolo dell'investitore-contraente o dei Beneficiari;**
- **suicidio dell'Assicurato, se avviene nei primi due anni di entrata in vigore della copertura;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti dolosi;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'investitore-contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;**
- **incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;**
- **abuso d'alcol, stato di ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;**
- **malattie intenzionalmente procurate;**
- **negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici;**
- **malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dell'Assicurato, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi prima della data di entrata in vigore qualora omessi al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute;**
- **l'esercizio di attività sportive quali: alpinismo oltre i 4000 metri di altezza, scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnamento di persona esperta, sci alpinismo, salti dal trampolino con sci o idro-sci, sci acrobatico, immersione con autorespiratore oltre i 40 metri di profondità, speleologia, corse di velocità con qualsiasi mezzo a motore e relativi allenamenti, paracadutismo e sport aerei in genere, sport di combattimento.**

In tutti i casi sopra elencati il capitale liquidato in caso di decesso dell'Assicurato sarà pari alla sola prestazione principale prevista dal contratto. L'Impresa si riserva inoltre il diritto di liquidare la sola prestazione principale in caso di dichiarazione inesatte o reticenti.

i) Liquidazione

La liquidazione dell'importo relativo alla copertura opzionale *Programma Protezione* avverrà congiuntamente alla liquidazione del capitale assicurato della prestazione principale, entro trenta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione completa relativa sia alla prestazione principale sia alla prestazione *Programma Protezione* prevista all'art. 18. Sino a quando tutta la documentazione non sarà stata ricevuta l'Impresa non procederà alla liquidazione.

Art. 3 - Fondi esterni/portafogli a cui è collegata la prestazione

I premi - al netto di eventuali costi - verranno investiti secondo la scelta dell'investitore-contraente, in quote di fondi esterni (OICR).

L'investitore-contraente può, infatti, decidere di ripartire il *capitale investito* derivante dai premi versati, secondo il profilo di rischio desiderato, in quote di fondi esterni, scegliendo di combinare liberamente uno o più fondi esterni e/o uno o più portafogli gestiti (denominati *Building block selezione* e *Core block strategia*) secondo le percentuali a sua scelta (fino al 100% in un singolo fondo esterno o portafoglio gestito), con un limite massimo di 40 tra fondi esterni/portafogli gestiti per contratto (c.d. *combinazione libera*) e con un limite minimo per fondo/portafoglio pari a Euro 500. Si avvisa l'investitore-contraente che la combinazione libera di più fondi esterni/portafogli gestiti, può alterare il profilo di rischio e l'orizzonte temporale dell'investimento finanziario.

I fondi esterni sottoscrivibili dall'investitore-contraente sono quelli collegabili al presente contratto e appartenenti a qualsiasi *Tipologia di investimento* (Bilanciato, Azionario, Flessibile-alternative, Obbligazionario, Monetario) assegnata dall'Impresa a ciascun fondo in base alle proprie caratteristiche gestionali e alla sua politica di investimento.

I portafogli gestiti *Building block selezione* e *Core block strategia* sono diversi portafogli "modello", composti da un numero variabile di fondi esterni allocati dall'Impresa, tra quelli collegabili al contratto, in percentuali non predefinite e variabili nel tempo (c.d. portafogli gestiti).

I *Building block selezione* sono portafogli costituiti da un insieme di fondi esterni appartenenti alla medesima *Tipologia di investimento*, specializzati quindi per tema di investimento mentre i *Core block strategia* sono portafogli caratterizzati da specifiche politiche di investimento, individuate e perseguite dall'Impresa, costituiti da fondi esterni appartenenti anche a differenti *Tipologie di investimento*.

L'Impresa gestisce i portafogli modello attraverso operazioni di riallocazione dei fondi esterni che li compongono.

Nel corso della durata del rapporto contrattuale l'Impresa, ai fini dello svolgimento delle attività previste al successivo art. 5, potrà modificare la scelta dei fondi esterni/portafogli inizialmente effettuata dall'investitore-contraente oppure dei fondi esterni originariamente presenti nei portafogli modello.

Nella Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta sono elencati i fondi esterni e i portafogli gestiti *Building block selezione* e *Core block strategia* collegabili al contratto.

Le informazioni sui fondi esterni sono contenute nella Parte I del Prospetto d'offerta, dove sono indicati inoltre la forma organizzativa, la sede legale, la nazionalità, la tipologia di investimento, la macro-categoria e

l'eventuale gruppo di appartenenza delle singole Società di Gestione/Sicav a cui appartengono gli OICR proposti.

Art. 4 - Altri fondi esterni/portafogli gestiti

L'Impresa ha la facoltà di proporre nuovi portafogli gestiti o OICR aventi le seguenti caratteristiche:

- Fondi comuni di investimento aperti e Sicav c.d. armonizzati cioè che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE modificata dalle Direttive 88/220/CE, 2001/107/CE, 2001/108/CE e 2009/65/CE;
- Fondi comuni di investimento aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
- Fondi comuni di investimento aperti e Sicav esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria.

Art. 5 - Attività di gestione da parte dell'Impresa

Nel corso della durata contrattuale, indipendentemente dalla scelta d'investimento effettuata dall'investitore-contraente, il presente contratto prevede un'Attività di gestione e un'Attività di salvaguardia del contratto effettuate dall'Impresa.

Attività di gestione realizzata dall'Impresa

L'Attività di gestione realizzata dall'Impresa si pone un duplice obiettivo:

- il mantenimento di una piattaforma ottimizzata di fondi esterni selezionati, appartenenti a tutte le *Tipologie di investimento*, scelti dall'Impresa nel contesto del mercato analizzato, attraverso un'analisi qualitativa e quantitativa, finalizzata a proporre all'investitore-contraente le migliori soluzioni disponibili nell'universo dei fondi investibili in Europa;
- la creazione e il monitoraggio dei portafogli gestiti *Building block selezione* e *Core block strategia*.

Al fine di perseguire il primo obiettivo di gestione, consistente in un'attività di selezione e ricerca, tesa ad ottimizzare la piattaforma d'offerta, l'Impresa analizzerà l'universo dei fondi investibili in Europa in termini di:

- rapporto rischio/rendimento e persistenza nei primi quartili per categoria (Analisi quantitativa);
- valutazione del gestore e del processo gestionale, analisi macroeconomica e trend evolutivi del mercato (Analisi qualitativa);
- solidità patrimoniale e reputazionale della Società di Gestione/Sicav (Due diligence finanziaria).

L'Impresa ha individuato le seguenti cinque *Tipologie di investimento*: Bilanciato, Azionario, Flessibile-alternative, Obbligazionario e Monetario. Ogni fondo esterno selezionato per la piattaforma viene analizzato dall'impresa e, sulla base delle sue caratteristiche gestionali e della sua politica di investimento, viene associato ad una specifica *Tipologia di investimento*.

Per l'identificazione della *Tipologia di investimento* di ciascun fondo esterno si rinvia alla Parte I del Prospetto d'Offerta.

Al fine di perseguire il secondo obiettivo di gestione dichiarato, l'Impresa individua all'interno di ogni *Tipologia di investimento* i temi di investimento presenti (come i settori, le aree geografiche, i diversi emittenti dei titoli obbligazionari) e seleziona per ogni tema di investimento i fondi migliori, in termini di performance rapportate al rischio.

I migliori fondi individuati, verranno utilizzati dall'Impresa per costruire, per ogni tema di investimento, un portafoglio modello (c.d. *Building block selezione*), che verrà gestito monitorando tempo per tempo i fondi sottostanti e i relativi pesi ed effettuando operazioni di riallocazione degli stessi.

L'Impresa istituirà e monitorerà nel tempo anche portafogli modello espressione di specifiche politiche di investimento individuate (c.d. *Core block strategia*). Nel perseguimento della politica di investimento dei *Core block strategia*, l'Impresa potrebbe utilizzare le selezioni rappresentate dai *Building block selezione*, combinando opportunamente diversi temi di investimento.

L'impresa gestisce i portafogli modello attraverso operazioni di riallocazione, con l'obiettivo di sovraperformare un parametro di riferimento considerato rappresentativo dello stesso (gestione attiva, a benchmark), oppure di conservare un grado di rischio iniziale per esso stabilito (gestione flessibile, a obiettivo di rischio).

L'Impresa effettuerà nel corso del tempo un monitoraggio costante:

- del valore offerto dai fondi esterni appartenenti a tutte le *Tipologie di investimento* presenti nella piattaforma di offerta rispetto all'universo investibile di fondi comuni e Sicav;
- del valore fornito da un singolo fondo esterno alla *Tipologia di investimento* a cui appartiene, prendendo anche come termine di confronto l'andamento dei portafogli gestiti;
- del valore fornito alla piattaforma dai *Building block selezione* e del perseguimento dell'obiettivo di investimento definito per ogni *Core block strategia*.

Il monitoraggio sarà effettuato dall'Impresa costantemente e almeno due volte l'anno; tale attività potrà

dar luogo a successive operazioni di revisione della piattaforma in termini di inserimento, eliminazione di fondi esterni e creazione, eliminazione o riallocazione dei portafogli gestiti.

In caso di scelta di eliminazione di un fondo esterno o di un portafoglio gestito, l'Impresa disinvestirà le relative quote possedute dall'investitore-contraente e ne investirà, nel medesimo *giorno di riferimento*, il relativo controvalore in un altro fondo esterno o in un altro portafoglio gestito, selezionato a discrezione dell'Impresa tra le scelte d'investimento previste nel contratto. L'operazione di *switch* verrà effettuata con i seguenti limiti:

- il fondo o il portafoglio in via di eliminazione e il fondo o il portafoglio di destinazione dovranno essere della medesima *Tipologia di investimento*;
- il fondo o il portafoglio di destinazione presenterà lo stesso grado di rischio o un grado di rischio al massimo adiacente (ossia di una classe inferiore o superiore) rispetto al fondo o al portafoglio in via di eliminazione ovvero rispetto al fondo o al portafoglio inizialmente scelto dall'investitore-contraente.

Laddove l'Impresa decidesse di eliminare un fondo esterno o un portafoglio gestito, questo non sarà più sottoscrivibile dal *giorno di riferimento* dell'operazione di disinvestimento dello stesso.

Il portafoglio o il fondo esterno di destinazione resterà attribuito al contratto fino a successiva richiesta di operazione di *switch* da parte dell'investitore-contraente ovvero fino a nuove operazioni di *switch* effettuate dall'Impresa sia nell'*Attività di gestione* e *Attività di salvaguardia del contratto* sia nell'ambito dei servizi aggiuntivi e opzionali offerti dal contratto.

L'investitore-contraente che desiderasse modificare la scelta dell'Impresa successivamente all'eliminazione di uno o più fondi/portafogli, ha comunque la facoltà di effettuare senza costi aggiuntivi un'operazione di *switch* conseguentemente a tale operazione, nelle modalità e tempistiche indicate al successivo art. 16.

Le operazioni di compravendita derivanti dall'*Attività di gestione* possono essere effettuate in un qualsiasi *giorno di riferimento* definito al successivo art. 17.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

Ai fini della determinazione del numero di quote disinvestite e reinvestite con ogni operazione di *switch* si assume il valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav, come definito all'art. 17.

Tutte le operazioni di *switch* derivanti dall'eliminazione di fondi e/o portafogli gestiti effettuate nell'ambito dell'*Attività di gestione* realizzata dall'Impresa saranno successivamente comunicate all'investitore-contraente tramite una lettera di conferma dell'operazione stessa, con l'indicazione relativa al numero e al valore delle quote disinvestite e alle informazioni riferite ai nuovi fondi/portafogli conferiti nonché del corrispondente numero e valore delle quote ad essi assegnati.

L'Impresa predisporrà inoltre almeno due volte all'anno una comunicazione contenente gli aggiornamenti periodici dell'elenco dei fondi esterni/portafogli gestiti collegabili al contratto unitamente ad un breve commento delle operazioni eseguite durante il periodo di riferimento.

Attività di salvaguardia del contratto

L'*Attività di salvaguardia del contratto* è finalizzata a tutelare le scelte e l'interesse dell'investitore-contraente a fronte di eventi esogeni inerenti i fondi esterni selezionati dallo stesso. L'*Attività di salvaguardia del contratto* è effettuata dall'Impresa senza una temporalità predefinita, in particolare nei casi in cui l'investitore-contraente:

- richieda di effettuare operazioni di versamento di premio o operazioni di *switch* su un fondo esterno che sia momentaneamente sospeso alla vendita per motivi esogeni all'Impresa e non ad essa imputabili (ad es. connessi a decisioni delle singole Società di Gestione/Sicav o delle competenti autorità di vigilanza) o non rispetti le caratteristiche previste dalla normativa di riferimento in vigore;
- abbia investito o richieda di effettuare operazioni di versamento di premio o operazioni di *switch* in un fondo esterno che sia coinvolto in operazioni di fusione o di liquidazione decise dalle Società di Gestione/Sicav;
- abbia investito in un fondo esterno che ha variato la propria politica d'investimento o il proprio stile di gestione o sia intervenuta qualsiasi altra variazione che abbia alterato significativamente le caratteristiche gestionali e operative del fondo.

In questi casi l'Impresa può decidere discrezionalmente di investire il premio versato o di effettuare l'operazione di *switch* automaticamente in un altro fondo esterno o in un portafoglio gestito. L'operazione di *switch* verrà effettuata con i seguenti limiti:

- il fondo oggetto di *Attività di salvaguardia del contratto* e il fondo/portafoglio di destinazione dovranno essere della medesima *Tipologia di investimento*;
- il fondo o il portafoglio di destinazione presenterà lo stesso grado di rischio o un grado di rischio al massimo adiacente (ossia di una classe inferiore o superiore) rispetto al fondo oggetto di *Attività di*

salvaguardia del contratto ovvero rispetto al fondo inizialmente scelto dall'investitore-contraente.

Le operazioni di investimento di premio relative all'*Attività di salvaguardia del contratto* sono effettuate nelle medesime modalità e tempistiche indicate al successivo art. 8 - Modalità di conversione del premio in quote. Le operazioni di *switch* relative all'*Attività di salvaguardia del contratto* sono effettuate nelle modalità e tempistiche indicate al successivo art. 16 - Operazioni di passaggio tra fondi/portafogli gestiti (c.d. *switch*). Le operazioni di *switch* derivanti dall'*Attività di salvaguardia del contratto*, decise autonomamente dall'Impresa, possono essere effettuate in un qualsiasi *giorno di riferimento* definito al successivo art. 17. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

Ai fini della determinazione del numero di quote disinvestite e reinvestite con ogni operazione di *switch* si assume il valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav, come definito all'art. 17.

Tutte le operazioni derivanti dall'*Attività di salvaguardia del contratto* saranno successivamente comunicate all'investitore-contraente, tramite il Documento di Polizza o con una lettera di conferma dell'operazione di *switch* o dell'investimento del premio aggiuntivo con le indicazioni relative ai nuovi fondi/portafogli, nonché le informazioni riferite all'operazione eseguita, in particolare al numero ed al valore delle quote dei fondi interessati all'operazione stessa.

L'investitore-contraente che desiderasse modificare la scelta dell'Impresa successivamente all'*Attività di salvaguardia del contratto* ha comunque la facoltà di effettuare, senza costi aggiuntivi, un'operazione di *switch* conseguentemente a tale operazione, nelle modalità e tempistiche indicate al successivo art. 16.

L'Impresa predisporrà almeno due volte all'anno una comunicazione contenente gli aggiornamenti periodici dell'elenco dei fondi esterni/portafogli gestiti collegabili al contratto unitamente ad un breve commento delle operazioni eseguite durante il periodo di riferimento.

Servizi aggiuntivi e opzionali

Inoltre, il presente contratto offre all'investitore-contraente la possibilità di sottoscrivere i seguenti servizi aggiuntivi e opzionali, di seguito descritti:

- *Programma Stop Loss*
- *Programma Periodico di Investimento*
- *Programma di Ribilanciamento Automatico*
- *Programma Cedola Periodica*

Tali servizi aggiuntivi e opzionali possono essere richiesti dall'investitore-contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta o in un qualsiasi momento successivo in corso di contratto.

Si pone l'attenzione dell'investitore-contraente sul fatto che i servizi *Programma Stop Loss* e *Programma Periodico di Investimento* non possono essere attivi sul contratto contemporaneamente, mentre il *Programma di Ribilanciamento Automatico* può essere attivo sul contratto simultaneamente al servizio *Programma Stop Loss* o al servizio *Programma Periodico di Investimento*. Il *Programma Cedola Periodica* può essere attivato dall'investitore-contraente anche contestualmente agli altri servizi.

In particolare:

- l'eventuale richiesta di adesione al *Programma Stop Loss* ricevuta dall'Impresa in un contratto su cui è già attivo il *Programma Periodico di Investimento* viene ritenuta non eseguibile;
- l'eventuale richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento* ricevuta dall'Impresa in un contratto su cui è già attivo il *Programma Stop Loss* comporta automaticamente la revoca di quest'ultimo e la contestuale attivazione del *Programma Periodico di Investimento*;
- l'eventuale richiesta di adesione al *Programma di Ribilanciamento Automatico* in un contratto su cui è già attivo il *Programma Stop Loss* o il *Programma Periodico di Investimento* può modificare, in corso di contratto, l'*asset di ribilanciamento* e/o posticipare il *periodo di ribilanciamento*, con gli effetti e secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo "*Programma di Ribilanciamento Automatico*".

Fermo restando quanto sopra definito, per l'investitore-contraente che richieda di aderire al *Programma Stop Loss* è disponibile anche la modalità "*Stop Loss con successivo Programma Periodico di Investimento*". Questa modalità prevede l'adesione al *Programma Stop Loss* e, nel solo caso in cui si verificino le condizioni per l'investimento nella Linea Liquidità previste dallo stesso, la successiva attivazione automatica da parte dell'Impresa del servizio *Programma Periodico di Investimento*.

In questo caso non sarà quindi necessario sottoscrivere un'ulteriore richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento* nel momento in cui il contratto sarà investito interamente nei fondi componenti la Linea Liquidità.

Programma Stop Loss

Attraverso la sottoscrizione del "*Programma Stop Loss*" l'investitore-contraente dà l'incarico all'Impresa:

- di calcolare quotidianamente, in ogni giorno lavorativo ed in base all'ultimo valore delle quote disponibile, l'indice di rendimento di polizza Money Weighted Rate of Return (MWRR), come di seguito definito;

- di calcolare quotidianamente, in ogni giorno lavorativo (giorno di rilevazione), l'incremento o decremento percentuale dell'indice di rendimento di polizza MWRR di tale giorno rispetto al valore massimo dell'indice stesso, come di seguito definito;
- nel caso il cui tale calcolo registri un decremento pari o superiore al 5% o al 10% (in base alla percentuale scelta dall'investitore-contraente in sede di sottoscrizione del *Programma Stop Loss*), di disinvestire l'intero controvalore di tutte le quote attribuite al contratto;
- di investire tale controvalore nella linea gestita denominata "Linea Liquidità", di seguito descritta, composta esclusivamente da fondi esterni appartenenti alla *Tipologia di investimento "Monetario"*, gestita dall'Impresa che ne determina, tempo per tempo, composizione e pesi.

Money Weighted Rate of Return (MWRR)

L'indice Money Weighted Rate of Return (MWRR) misura il rendimento del contratto calcolato rispetto al controvalore medio delle quote attribuite allo stesso in un determinato periodo di tempo definito periodo di osservazione ($t_0..t_n$).

L'indice MWRR è calcolato quotidianamente, nel giorno di rilevazione (t_i), come segue:

$$MWRR_{t_i} = \frac{(V_{t_i} - V_{t_0}) - \sum_{t_0..t_i} P_t + \sum_{t_0..t_i} R_t + \sum_{t_0..t_i} C_t}{\nabla_{t_0..t_i}}$$

t_i = Giorno di rilevazione del Rendimento
 t_0 = Primo Giorno del periodo di osservazione
 $t_0..t_i$ = Periodo di osservazione

$(V_{t_i} - V_{t_0})$ = Variazione del valore di Polizza registrato nel periodo di osservazione

$\sum_{t_0..t_i} P_t$ = Totale dei Premi Netti investiti nel periodo di osservazione

$\sum_{t_0..t_i} R_t$ = Totale dei Riscatti Lordi disinvestiti e delle Cedole erogate

$\sum_{t_0..t_i} C_t$ = Totale dei costi sostenuti per la copertura aggiuntiva e opzionale Programma Protezione

$\nabla_{t_0..t_i}$ = Valore Medio di Polizza rilevato durante il periodo di osservazione

$MWRR_{t_i}$ = Indice MWRR rilevato al giorno t_i

Definizione di valore massimo e periodo di osservazione

Per valore massimo si intende il massimo valore dell'indice MWRR rilevato nell'arco temporale definito periodo di osservazione.

Il periodo di osservazione corrisponde ad un arco temporale di circa sei mesi, convenzionalmente definito in 130 giorni lavorativi (giorni di rilevazione), che varierà quotidianamente.

Nello specifico, il periodo di osservazione corrisponde a 130 giorni di rilevazione consecutivi e comprende, di giorno in giorno, il giorno di rilevazione in cui viene effettuato il confronto giornaliero ed i 129 giorni di rilevazione precedenti.

Nel caso in cui il *Programma Stop Loss* sia stato attivato da meno di 130 giorni di rilevazione, il periodo di osservazione si riferisce esclusivamente ai giorni di rilevazione effettivamente decorsi dalla data di attivazione.

Il *Programma Stop Loss* comporta un costo, come previsto al successivo art. 11.

L'incarico all'Impresa decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di adesione al *Programma Stop Loss* sottoscritta dall'investitore-contraente.

Nel caso in cui si verificano le condizioni per il disinvestimento previste dal *Programma Stop Loss*, l'operazione di disinvestimento delle quote attribuite al contratto e la contestuale operazione di investimento nelle quote dei fondi componenti la Linea Liquidità (*switch*) saranno effettuate nel primo *giorno di riferimento* successivo alla data in cui l'Impresa ha rilevato il verificarsi delle condizioni stesse. Il *giorno di riferimento* è definito al successivo art. 17.

Ai fini della determinazione dell'importo trasferito si assume il valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav, come meglio specificato al successivo art. 17.

Nel caso in cui, nel *giorno di riferimento* dell'operazione, l'Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sè imputabili o riconducibili, nell'impossibilità di effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto o ad un portafoglio selezionato dall'investitore-contraente, la stessa non procederà allo *switch* di detti fondi e/o dell'intero portafoglio composto da tali fondi verso la Linea Liquidità.

Per maggiori dettagli relativi all'operazione di *switch* ed alle relative tempistiche, si rinvia al successivo art. 16.

Si specifica che eventuali premi aggiuntivi versati dall'investitore-contraente mentre l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità, saranno automaticamente investiti dall'Impresa nei fondi esterni componenti la Linea Liquidità.

Durante tutto il periodo in cui il controvalore delle quote risulti investito nella Linea Liquidità, l'Impresa interromperà il prelievo del costo di cui all'art. 11 fino ad un'eventuale richiesta di *switch* da parte dell'investitore-contraente.

L'investitore-contraente conserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi, un'operazione di *switch* da tutti i fondi componenti la Linea Liquidità verso una combinazione di fondi esterni/portafogli gestiti tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nella Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta. Tale richiesta comporta il trasferimento dell'intero controvalore delle quote attribuite alla Linea Liquidità nella nuova scelta di investimento effettuata dall'investitore-contraente.

Tale richiesta non comporta la revoca del *Programma Stop Loss*; il nuovo periodo di osservazione decorrerà dalla data di effettuazione dell'operazione di *switch*.

Si avvisa l'investitore-contraente che non è prevista la possibilità di effettuare operazioni di *switch* che non comportino una riallocazione totale del controvalore delle quote attribuite al contratto nel caso in cui il contratto sia investito interamente nella Linea Liquidità.

L'investitore-contraente, che ha già aderito al servizio *Programma Stop Loss*, ha la facoltà di modificare in corso di contratto, ad esclusione del periodo in cui l'intero controvalore dello stesso risulti investito nella Linea Liquidità, attraverso la sottoscrizione del relativo modulo, la percentuale di decremento dell'indice di rendimento di polizza MWRR precedentemente scelta. La modifica decorrerà dal primo *giorno di riferimento* successivo al giorno di ricevimento da parte dell'Impresa del modulo di richiesta. A seguito di tale variazione, il nuovo periodo di osservazione decorrerà dalla data di effettuazione di tale modifica da parte dell'Impresa. Si specifica che eventuali richieste di modifica della percentuale di decremento dell'indice MWRR pervenute durante il periodo in cui l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità non saranno recepite dall'Impresa.

Nel caso in cui l'investitore-contraente abbia scelto, al momento dell'adesione al *Programma Stop Loss*, la modalità "Stop Loss con successivo *Programma Periodico di Investimento*", la data da cui decorre l'incarico all'Impresa per il servizio *Programma Periodico di Investimento* coincide con lo stesso *giorno di riferimento* dell'operazione di investimento nella Linea Liquidità. Da tale data il *Programma Stop Loss* si intenderà automaticamente revocato e conseguentemente non saranno più applicati i costi del servizio di cui al successivo art. 11.

Per le condizioni del servizio *Programma Periodico di Investimento* e la tempistica per le operazioni di *switch periodiche*, si rinvia al successivo paragrafo.

Tutte le operazioni effettuate dall'Impresa nell'ambito del *Programma Stop Loss* saranno successivamente confermate all'investitore-contraente, almeno con cadenza semestrale, tramite una comunicazione contenente le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi.

Nel caso in cui l'investitore-contraente effettui un versamento di premio aggiuntivo o richieda un'operazione di *switch* od un'operazione di riscatto parziale o un'operazione di erogazione della cedola, il periodo di osservazione continuerà a decorrere senza interruzioni.

L'investitore-contraente ha la facoltà di revocare, in qualsiasi momento ad esclusione del periodo in cui l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità, il *Programma Stop Loss* tramite comunicazione scritta, effettuata mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure con lettera raccomandata AR. La revoca decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di revoca sottoscritta dall'investitore-contraente. In caso di revoca non saranno più applicati i costi del servizio di cui all'art. 11. Si specifica che eventuali richieste di revoca pervenute durante il periodo in cui l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità non saranno recepite dall'Impresa.

Nel caso in cui sia già attivo sul contratto il *Programma di Ribilanciamento Automatico*, l'eventuale richiesta di adesione e l'attivazione del *Programma Stop Loss*, al ricorrere delle condizioni sopra indicate, può comportare la variazione dell'*asset di ribilanciamento* e la posticipazione del *periodo di ribilanciamento*, con gli effetti e secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo "*Programma di Ribilanciamento Automatico*".

Programma Periodico di Investimento

Attraverso la sottoscrizione del "*Programma Periodico di Investimento*" l'investitore-contraente dà l'incarico all'Impresa di trasferire, tramite operazioni di *switch periodiche*, l'intero controvalore delle quote attribuite al contratto verso una combinazione di fondi esterni/portafogli gestiti prescelta dallo stesso investitore-contraente (c.d. *asset di destinazione*).

Al momento della sottoscrizione della richiesta di adesione, l'investitore-contraente sceglie:

- la durata del *Programma Periodico di Investimento* (1, 6, 12 o 24 mesi);
- la frequenza delle operazioni di *switch periodiche* (settimanale o mensile - si segnala che per durata 1 mese è prevista esclusivamente la frequenza settimanale, per durata 24 mesi è prevista esclusivamente la frequenza mensile);

- l'asset di destinazione, composto da un massimo di 40 fondi esterni/portafogli gestiti, selezionati dall'investitore-contraente, secondo percentuali a sua scelta, tra le proposte di investimento sottoscrivibili ed elencate nella Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta. L'asset di destinazione non potrà essere successivamente variato in corso di contratto. Si specifica che nel caso in cui il servizio sia attivato in seguito ad una precedente adesione al *Programma Stop Loss* con modalità "Stop Loss con successivo *Programma Periodico di Investimento*", l'asset di destinazione sarà uguale all'ultima scelta di investimento effettuata dall'investitore-contraente prima del trasferimento in Linea Liquidità, che coincide con le percentuali dei fondi esterni/portafogli così come risultanti a seguito dell'ultima operazione di *switch* eseguita, nel giorno di riferimento della stessa, o, in assenza di tale operazione, con la combinazione di fondi esterni/portafogli gestiti prescelta dall'investitore-contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta. Si precisa che non sono compresi nell'ultima scelta dell'investitore-contraente eventuali fondi/portafogli sottoscritti dallo stesso attraverso le operazioni di versamento di premi aggiuntivi.

L'incarico all'Impresa decorre dal primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui la stessa riceve la richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento* sottoscritta dall'investitore-contraente.

Nel caso in cui l'investitore-contraente abbia scelto, al momento dell'adesione al *Programma Stop Loss*, la modalità "Stop Loss con successivo *Programma Periodico di Investimento*", la data da cui decorre l'incarico all'Impresa per il servizio *Programma Periodico di Investimento* coincide con lo stesso *giorno di riferimento* dell'operazione di investimento nella Linea Liquidità.

Il *giorno di riferimento* corrisponde ad ogni giorno lavorativo ed è il giorno in cui l'Impresa effettua gli ordini per le operazioni di investimento e di disinvestimento delle quote dei fondi esterni. In caso di giorno non lavorativo per l'Impresa, il *giorno di riferimento* viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

L'Impresa, assunto l'incarico:

- nel caso in cui l'investitore-contraente richieda di aderire al *Programma Periodico di Investimento* al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, investe alla data di decorrenza del contratto il premio unico iniziale, al netto dei costi previsti all'art. 11, nei fondi componenti la Linea Liquidità di seguito descritta;
oppure
nel caso in cui la richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento* avvenga in corso di contratto, trasferisce, nel giorno in cui ha assunto l'incarico, l'intero controvalore delle quote attribuite al contratto nelle quote dei fondi componenti la linea gestita denominata Linea Liquidità. Tale operazione di *switch* non è effettuata nel caso in cui il contratto risulti già investito nella Linea Liquidità in seguito ad un'eventuale precedente adesione al *Programma Stop Loss*.
- calcola, periodicamente e nelle modalità di seguito specificate, l'importo dell'operazione di *switch periodica* cioè il controvalore da trasferire settimanalmente o mensilmente, secondo la frequenza scelta dall'investitore-contraente, nei fondi/portafogli gestiti componenti l'"asset di destinazione";
- trasferisce periodicamente tale importo, disinvestendolo dai fondi componenti la Linea Liquidità e reinvestendolo nel medesimo giorno, al netto del costo del servizio, in quote di fondi componenti l'"asset di destinazione". L'Impresa continuerà ad effettuare, secondo la frequenza stabilita, le operazioni di *switch periodiche* fino a quando il controvalore investito nella Linea Liquidità risulti pari a 0. L'investimento nei fondi/portafogli componenti l'"asset di destinazione" avviene proporzionalmente alle percentuali scelte dall'investitore-contraente al momento della richiesta di adesione al servizio.

Il *Programma Periodico di Investimento* comporta un costo, applicato in occasione di ogni operazione di *switch periodica*, come previsto al successivo art. 11.

Calcolo del numero delle operazioni di *switch periodiche* e del relativo importo

Il numero di operazioni di *switch periodiche* previste dal servizio varia in base alla frequenza ed alla durata scelte dall'investitore-contraente al momento della sottoscrizione della richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento*:

frequenza	durata			
	1 mese	6 mesi	12 mesi	24 mesi
settimanale	4 operazioni	26 operazioni	52 operazioni	non prevista
mensile	non prevista	6 operazioni	12 operazioni	24 operazioni

L'importo della prima operazione di *switch periodica* varia in base alla frequenza e alla durata scelte dall'investitore-contraente:

- nel caso di frequenza settimanale, l'importo è calcolato dividendo l'intero controvalore del contratto, per 52 in caso di durata 12 mesi, per 26 in caso di durata 6 mesi, per 4 in caso di durata 1 mese;
- nel caso di frequenza mensile, l'importo è calcolato dividendo l'intero controvalore del contratto per 24 in caso di durata 24 mesi, per 12 in caso di durata 12 mesi o per 6 in caso di durata 6 mesi.

Per ogni operazione di *switch periodica* successiva alla prima, l'Impresa ricalcola periodicamente (mensilmente o settimanalmente, in base alla frequenza scelta) l'importo da trasferire, sulla base del controvalore residuo delle quote componenti la Linea Liquidità e del numero di *switch* periodici residui. Più specificatamente l'importo di ogni operazione di *switch periodica* successiva alla prima è calcolato dividendo l'intero controvalore delle quote di volta in volta presenti in Linea Liquidità per il numero delle operazioni di *switch periodiche* residue (numero *switch* previsti dal servizio in base alla durata ed alla frequenza scelta - numero *switch* periodici già effettuati).

In tutti i casi, ai fini della determinazione del controvalore delle quote componenti la Linea Liquidità, si assumono gli ultimi valori delle quote disponibili alla data dell'operazione.

Qualora il controvalore delle quote dei fondi componenti la Linea Liquidità sia inferiore a 1.000 Euro, l'intero importo verrà trasferito nell'asset di destinazione. Conseguentemente il numero di operazioni di *switch periodiche* potrà essere inferiore al numero previsto.

Giorno di riferimento delle operazioni di switch periodiche

La prima operazione di *switch periodica*, che comporta il disinvestimento dalla Linea Liquidità e la contestuale operazione di investimento nelle quote dei fondi componenti l'asset di destinazione, sarà effettuata:

- nel caso in cui l'investitore-contraente abbia scelto la frequenza settimanale, nel venerdì della prima settimana successiva alla data in cui decorre l'incarico dell'Impresa;
- in caso di frequenza mensile, nel secondo venerdì lavorativo del mese successivo alla data in cui decorre l'incarico dell'Impresa.

Le operazioni di *switch periodiche* successive alla prima saranno effettuate:

- in caso di frequenza settimanale, ogni venerdì di ogni settimana;
- in caso di frequenza mensile, nel secondo venerdì di ogni mese.

In caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa (*giorno di riferimento* dell'operazione), l'operazione di *switch periodica* sarà posticipata al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

Ai fini della determinazione del numero di quote disinvestite e reinvestite con ogni operazione di *switch periodica* si assume il valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav, come definito all'art. 17.

Per maggiori dettagli relativi all'operazione di *switch periodica* ed alle relative tempistiche, si rinvia al successivo art. 16.

Tutte le operazioni effettuate dall'Impresa nell'ambito del *Programma Periodico di Investimento* saranno confermate all'investitore-contraente, con cadenza almeno semestrale, tramite una comunicazione contenente le indicazioni relative ai nuovi fondi/portafogli, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi.

L'eventuale richiesta da parte dell'investitore-contraente di effettuare una qualsiasi operazione di *switch* che preveda il disinvestimento di tutte le quote investite in Linea Liquidità verso uno o più fondi esterni/portafogli gestiti tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nella Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta, comporta la revoca automatica del servizio *Programma Periodico di Investimento*.

La revoca decorre dal *giorno di riferimento* in cui l'Impresa effettua l'operazione di *switch*. In caso di revoca non saranno più applicati i costi del servizio di cui al successivo art. 11.

Nel caso in cui l'eventuale richiesta di *switch* da parte dell'investitore-contraente non preveda il disinvestimento di tutte le quote dalla Linea Liquidità, l'Impresa non eseguirà l'operazione di *switch* e pertanto tale richiesta non prevede la revoca del servizio.

Si specifica che l'investitore-contraente conserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, versamenti di premi aggiuntivi su uno o più fondi esterni/portafogli gestiti tra quelli collegabili al presente contratto, nonché di richiedere operazioni di riscatto parziale e/o di attivare il *Programma Cedola Periodica*. L'eventuale versamento di premi aggiuntivi e/o l'eventuale richiesta di riscatti parziali non comporta quindi la revoca del *Programma Periodico di Investimento*.

Si segnala infine che l'impresa effettua l'*Attività di gestione* e l'*Attività di salvaguardia del contratto*, sopra descritta, sui fondi/portafogli gestiti componenti l'asset di destinazione.

L'adesione al *Programma Periodico di Investimento* su un contratto su cui è già attivo il *Programma di Ribilanciamento Automatico* modifica in corso di contratto l'asset di ribilanciamento e differisce il periodo di ribilanciamento, con gli effetti e secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo "*Programma di Ribilanciamento Automatico*".

Linea Liquidità

(linea collegata ai servizi opzionali e aggiuntivi *Programma Stop Loss* e *Programma Periodico di Investimento* che non può essere sottoscritta direttamente dall'investitore-contraente)

La Linea Liquidità è una linea gestita dall'Impresa ed investe in quote di fondi esterni selezionati dalla stessa

- sulla base di una costante analisi quantitativa e qualitativa degli stessi fondi e del mercato - tra quelli appartenenti alla *Tipologia di investimento* "Monetari" e disponibili tra i fondi collegabili al presente contratto ed elencati alla Scheda Sintetica.

La Linea Liquidità è dettagliatamente descritta alla sezione B.1) della Parte I del Prospetto d'offerta.

L'Impresa, a seguito dell'analisi finanziaria di cui sopra, individua i fondi esterni che compongono la Linea Liquidità ed opera per conto dell'investitore-contraente con discrezionalità ed autonomia operativa, rivedendone la composizione in base all'analisi effettuata, attraverso operazioni di compravendita dei fondi esterni.

Le operazioni di compravendita derivanti dalla gestione sono effettuate nel *giorno di riferimento* che è il venerdì ed ai fini della determinazione dell'importo trasferito da un fondo all'altro si assume il valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di gestione/Sicav come definito all'art. 17.

L'elenco dei fondi esterni selezionati dall'Impresa per la Linea Liquidità è disponibile presso la Società distributrice o presso l'Impresa stessa.

Programma di Ribilanciamento Automatico

Il presente contratto offre all'investitore-contraente la possibilità di sottoscrivere il servizio opzionale e aggiuntivo denominato "*Programma di Ribilanciamento Automatico*"; condizione necessaria per poter effettuare le operazioni di ribilanciamento, come di seguito descritte, è l'investimento dei premi in una combinazione libera di almeno due tra fondi esterni e/o portafogli gestiti.

L'attivazione del *Programma di Ribilanciamento Automatico* può essere richiesta dall'investitore-contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta o, successivamente, in qualsiasi momento in corso di contratto. Tale servizio potrà essere attivato e revocato dall'investitore-contraente più volte durante il periodo in cui il contratto è in vigore.

L'investitore-contraente può richiedere il *Programma di Ribilanciamento Automatico* anche contestualmente agli altri servizi opzionali e aggiuntivi previsti dal contratto: *Programma Stop Loss* e *Programma Periodico di Investimento*.

Con l'offerta del servizio *Programma di Ribilanciamento Automatico*, l'Impresa si propone l'obiettivo di neutralizzare gli effetti dell'andamento del mercato finanziario sulla combinazione di fondi esterni/portafogli gestiti definita dallo stesso investitore-contraente in sede di prima sottoscrizione ovvero, successivamente, in caso di versamento aggiuntivo o di *switch* (cd. "*asset di ribilanciamento*"), attraverso il ribilanciamento degli attivi in conformità ai pesi percentuali ivi indicati o risultanti.

A tal fine, l'Impresa assume l'incarico di eseguire periodicamente, su ciascun premio investito, un'operazione di *switch* automatica (c.d. *operazione di ribilanciamento*), convertendo il controvalore delle quote dei fondi esterni possedute dall'investitore-contraente nell'*asset di ribilanciamento* di riferimento per l'operazione. In altri termini, attraverso l'*operazione di ribilanciamento*, l'Impresa ripristina, per ciascun premio investito nel contratto, i pesi percentuali iniziali tra i diversi fondi esterni/portafogli gestiti indicati in ciascun *asset di ribilanciamento*. L'*operazione di ribilanciamento* prevede, quindi, il disinvestimento del controvalore delle quote dei fondi esterni possedute dall'investitore-contraente in ciascun premio versato ed il reinvestimento, nel medesimo giorno (c.d. *giorno di riferimento*), nell'*asset di ribilanciamento* definito per ogni premio.

Nel caso di adesione al *Programma di Ribilanciamento Automatico* contestuale alla sottoscrizione del Modulo di proposta, la decorrenza del servizio (convenzionalmente definita *giorno di riferimento* dell'*operazione di ribilanciamento*) coincide con la data di decorrenza del contratto. Se il servizio viene richiesto in corso di contratto, la data di decorrenza coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di adesione sottoscritta dall'investitore-contraente.

Ogni *operazione di ribilanciamento* verrà eseguita dall'Impresa periodicamente, il venerdì della 26^a settimana successiva alla settimana del *giorno di riferimento* dell'*operazione di ribilanciamento* (c.d. *periodo di ribilanciamento*) salvo che, durante tale periodo, non siano state eseguite operazioni di investimento/disinvestimento che differiscano il termine di decorrenza.

Le operazioni di investimento/disinvestimento sopra citate possono derivare dalle seguenti tipologie di operazioni:

- operazione di *switch* richiesta dall'investitore-contraente
- operazione di *switch* effettuata autonomamente dall'Impresa nell'ambito dei servizi *Programma Stop Loss* e *Programma Periodico di Investimento*.

Le operazioni di investimento/disinvestimento derivanti dall'*operazione di ribilanciamento* vengono effettuate dall'Impresa il venerdì che è il *giorno di riferimento* dell'operazione stessa. Nel caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa, si assume quale *giorno di riferimento* delle operazioni il primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente. Ai fini della determinazione del numero di quote disinvestite e reinvestite con ogni *operazione di ribilanciamento*, si assume il valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav, come definito all'art. 17.

Come già precisato, l'*asset di ribilanciamento* corrisponde alla combinazione di fondi esterni/portafogli

gestiti selezionata dall'investitore-contraente alla data di sottoscrizione di ciascun versamento di premio. Nel caso in cui l'investitore-contraente sottoscriva il *Programma di Ribilanciamento Automatico* in corso di contratto potrà definire un nuovo *asset di ribilanciamento* sottoscrivendo contestualmente un'operazione di *switch* che comporti una riallocazione totale del controvalore delle quote attribuite al contratto. In questo caso l'*asset di ribilanciamento* coinciderà con la nuova scelta d'investimento effettuata in tale richiesta di *switch* che verrà eseguita con le modalità e le tempistiche indicate al successivo art. 16. Il *periodo di ribilanciamento* decorrerà dal *giorno di riferimento* dell'operazione di *switch*.

L'*asset di ribilanciamento* può variare nei seguenti casi:

- operazioni di *switch* richieste dall'investitore-contraente in corso di contratto. Tali operazioni determinano un nuovo *asset di ribilanciamento* per ciascun versamento di premio in essere alla data di riferimento dell'operazione di *switch*. Il nuovo *asset* coinciderà con l'*asset* risultante dall'esecuzione dell'operazione di *switch* nel *giorno di riferimento* della stessa. In questo caso, il *periodo di ribilanciamento* per tutti i premi versati fino a quel momento, verrà differito e decorrerà dal *giorno di riferimento* dell'operazione di *switch* eseguita dall'Impresa, mentre l'*asset di ribilanciamento* assegnato su ciascun premio coinciderà con l'*asset* risultante dall'operazione di *switch* nel *giorno di riferimento* della stessa.
- *Attività di gestione e Attività di salvaguardia del contratto* effettuate dall'Impresa in corso di contratto. Tali attività possono variare in qualsiasi momento la combinazione dei fondi esterni/portafogli gestiti selezionati all'interno dell'*asset di ribilanciamento*. In caso di sospensione temporanea al collocamento da parte della Società di Gestione/Sicav di uno o più fondi esterni presenti nell'*asset di ribilanciamento*, l'*operazione di ribilanciamento* sarà effettuata verso i nuovi fondi/portafogli assegnati dall'Impresa a fronte delle attività svolte dalla stessa limitatamente al periodo di sospensione di detti fondi. Nel caso in cui, nel *giorno di riferimento* dell'*operazione di ribilanciamento*, l'Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sè imputabili o riconducibili, nell'impossibilità di effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati all'*asset di ribilanciamento*, o componente un portafoglio gestito selezionato nell'*asset di ribilanciamento*, la stessa non potrà procedere al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i e/o dell'intero portafoglio composto da tali fondi. Conseguentemente l'*operazione di ribilanciamento* non potrà essere eseguita dall'Impresa con riferimento ai premi investiti in tali fondi e/o portafogli. L'Impresa ne fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione. In caso di eliminazione da parte dell'Impresa di uno o più fondi esterni e/o portafogli gestiti presenti nell'*asset di ribilanciamento*, l'*operazione di ribilanciamento* sarà effettuata verso i nuovi fondi/portafogli assegnati dall'impresa stessa fino a successiva richiesta di operazione di *switch* da parte dell'investitore-contraente.

Le operazioni di *switch* effettuate autonomamente dall'Impresa nell'ambito delle attività di gestione sopra descritte non differiscono il *periodo di ribilanciamento*.

- operazioni di *switch* effettuate autonomamente dall'Impresa nell'ambito dei servizi *Programma Stop Loss* e *Programma Periodico di Investimento*. Tali operazioni possono variare in corso di contratto l'*asset di ribilanciamento* e posticipare il periodo di ribilanciamento. Nel solo caso in cui si siano verificate le condizioni di disinvestimento previste dal *Programma Stop Loss*, l'Impresa esegue autonomamente un'operazione di *switch* dell'intero controvalore delle quote possedute nel contratto verso la Linea Liquidità. A fronte di tale operazione di *switch*, l'*asset di ribilanciamento* risulterà composto, per tutti i premi versati, solo dalla Linea Liquidità. Conseguentemente l'*operazione di ribilanciamento* non potrà essere eseguita dall'Impresa in quanto l'*asset di ribilanciamento* è costituito da una sola linea. Nel caso in cui l'investitore-contraente al momento dell'adesione al *Programma Stop Loss* abbia sottoscritto la modalità "*Stop Loss con Programma Periodico di Investimento*" o direttamente il "*Programma Periodico di Investimento*", l'Impresa effettuerà inizialmente le operazioni di *switch* periodiche previste da tale servizio verso l'*asset di destinazione*, posticipando il *periodo di ribilanciamento*, che decorrerà dal *giorno di riferimento* dell'ultima operazione di *switch* periodica eseguita dall'Impresa. Decorso il *periodo di ribilanciamento*, verrà effettuata dall'Impresa l'operazione di ribilanciamento per tutti i premi versati fino a quel momento verso il nuovo *asset di ribilanciamento*, che coinciderà con l'*asset di destinazione* precedentemente definito dall'investitore-contraente.

Per tutti i casi sopra descritti, l'investitore-contraente mantiene la facoltà di richiedere in un qualsiasi momento un'operazione di *switch* per posticipare il *periodo di ribilanciamento* o per variare le scelte d'investimento presenti nell'ultimo *asset di ribilanciamento*.

Si ricorda che, nel caso in cui il controvalore delle quote dei fondi esterni possedute dall'investitore-contraente in riferimento a ciascun versamento di premio sia investito interamente in un solo fondo esterno o in un solo portafoglio gestito o l'intero controvalore del contratto sia investito nella Linea Liquidità nel *giorno di riferimento* dell'*operazione di ribilanciamento*, tale operazione non potrà essere eseguita dall'Impresa. Si precisa che, in tal caso, l'*operazione di ribilanciamento* potrà essere eseguita successivamente dall'Impresa solamente a seguito di operazione di *switch* richiesta dall'investitore-contraente verso una combinazione di almeno due tra fondi esterni e/o portafogli gestiti. Ne consegue che il *periodo di ribilanciamento*, in tale ipotesi, decorrerà dal *giorno di riferimento* dell'operazione di *switch* per tutti i versamenti di premio in essere a tale data e l'*asset di ribilanciamento* su ciascun versamento coinciderà con

l'asset risultante dall'operazione di *switch*, nel giorno di riferimento della stessa.

Nel caso in cui il controvalore del contratto risulti investito interamente nella Linea Liquidità a fronte della sottoscrizione della modalità "Stop Loss con Programma Periodico di Investimento", l'operazione di *ribilanciamento* verrà eseguita autonomamente dall'Impresa trascorso il periodo di *ribilanciamento* che decorrerà dal giorno di riferimento dell'ultimo *switch* periodico eseguito dalla stessa. L'operazione di *ribilanciamento* per tutti i premi versati fino a quel momento verrà eseguita verso il nuovo asset di *ribilanciamento*, che coinciderà con l'asset di destinazione precedentemente definito nel *Programma Periodico di Investimento*. Si precisa che l'asset di *ribilanciamento* di eventuali premi aggiuntivi versati successivamente alla data di esecuzione di qualsiasi operazione di *switch* o operazione di *switch periodica* o operazione di *ribilanciamento* coinciderà con la combinazione di fondi esterni/portafogli gestiti selezionata dall'investitore-contraente alla data di sottoscrizione di ciascun versamento di premio aggiuntivo.

Il versamento di premi aggiuntivi non differisce il periodo di *ribilanciamento*.

Ogni operazione di *ribilanciamento* effettuata dall'Impresa nell'ambito del *Programma di Ribilanciamento Automatico*, sarà confermata all'investitore-contraente, almeno con cadenza semestrale, tramite una comunicazione contenente le indicazioni relative all'operazione stessa eseguita, ai nuovi fondi/portafogli, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi.

Il *Programma di Ribilanciamento Automatico* comporta un costo fisso, applicato in occasione di ogni operazione di *ribilanciamento* effettuata dall'Impresa, come previsto al successivo art. 11.

L'impresa in casi eccezionali, si riserva la facoltà di non accettare l'adesione al servizio richiesta dall'investitore-contraente o di non eseguire l'operazione di *ribilanciamento* sulla base di proprie valutazioni discrezionali finalizzate a tutelare le scelte e l'interesse dell'investitore-contraente. In questo caso l'Impresa fornirà una tempestiva comunicazione all'investitore-contraente contenente le motivazioni della propria decisione.

Si specifica che l'investitore-contraente che aderisce al servizio "*Programma di Ribilanciamento Automatico*" conserva comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, versamenti di premi aggiuntivi, operazioni di *switch* nonché riscatti parziali e/o di attivare il *Programma Cedola Periodica*.

L'investitore-contraente ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento il "*Programma di Ribilanciamento Automatico*" tramite comunicazione scritta, effettuata mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante invio all'Impresa di lettera raccomandata A.R. La revoca decorre dal primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di revoca sottoscritta dall'investitore-contraente. In caso di revoca del *Programma di Ribilanciamento Automatico* non saranno più applicati i relativi costi fissi del servizio di cui al successivo art. 11.

Programma Cedola Periodica

Il presente contratto offre all'investitore-contraente la possibilità di sottoscrivere il servizio opzionale e aggiuntivo denominato *Programma Cedola Periodica*.

Il *Programma Cedola Periodica* prevede, per una durata pari a dieci anni, l'erogazione di una prestazione ricorrente (c.d. cedola), sempreché l'Assicurato sia ancora in vita, di un importo definito dall'investitore-contraente attraverso il disinvestimento delle quote possedute nel contratto.

L'importo della cedola, da erogare mensilmente o trimestralmente o semestralmente o annualmente, viene determinato applicando la percentuale, scelta dall'investitore-contraente tra quelle proposte dall'Impresa, sulla somma dei premi versati nel contratto, al netto di eventuali premi lordi riscattati parzialmente e già regolati dall'Impresa al giorno di calcolo di ciascuna prestazione (c.d. somma premi netti versati).

Ai fini dell'erogazione di ciascuna prestazione, l'importo minimo della cedola dovrà essere pari a Euro 500 in caso di cedola annuale, a Euro 250 in caso di cedola semestrale, a Euro 125 in caso di cedola trimestrale e a Euro 40 in caso di cedola mensile.

L'attivazione del *Programma Cedola Periodica* può essere richiesta dall'investitore-contraente contestualmente alla sottoscrizione del Modulo di proposta o in un qualsiasi momento successivo in corso di contratto, mediante la sottoscrizione del relativo modulo di adesione. Tale servizio potrà essere attivato e revocato dall'investitore-contraente anche più volte durante il periodo in cui il contratto è in vigore.

La durata di un *Programma Cedola Periodica* attivata successivamente ad una revoca sarà, come per le precedenti attivazioni, pari a 10 anni.

L'investitore-contraente può attivare il *Programma Cedola Periodica* contestualmente agli altri servizi opzionali e aggiuntivi previsti dal contratto.

Non è prevista la facoltà di attivare il *Programma Cedola Periodica* sui contratti:

- sottoscritti con premi derivanti da operazioni di riscatto di altri prodotti dell'Impresa, diversi da quelli che comportano l'assegnazione al contratto della *Classe di Sottoscrizione "T"*;
- derivanti da un'operazione di trasformazione da altri prodotti dell'Impresa.

Il soggetto designato in caso di erogazione delle cedole è l'investitore-contraente stesso.

In caso di adesione al *Programma Cedola Periodica* l'investitore-contraente deve fornire all'Impresa i
010715

dati di un documento d'identità (esclusivamente Carta d'identità o Passaporto) in corso di validità; in caso di documento scaduto alla data di erogazione della cedola, la prestazione non potrà essere liquidata dall'Impresa.

L'investitore-contraente sceglie al momento dell'adesione al *Programma Cedola Periodica*:

- la periodicità dell'erogazione della prestazione (mensile o trimestrale o semestrale o annuale);
- la percentuale da applicare alla somma dei premi netti versati (lo 0,25% o lo 0,42% in caso di cedola mensile, lo 0,75% o l'1,25% in caso di cedola trimestrale l'1,50% o il 2,50% in caso di cedola semestrale e il 3% o 5% per la cedola annuale).

La prestazione sarà corrisposta, in base alla periodicità scelta dall'investitore-contraente, in 120 erogazioni mensili in caso di cedola mensile o in 40 erogazioni trimestrali in caso di cedola trimestrale o in 20 erogazioni semestrali in caso di cedola semestrale o in 10 erogazioni annuali in caso di cedola annuale.

L'impresa potrà comunque proporre in corso di contratto nuove periodicità di erogazione della prestazione e/o nuove percentuali per calcolare l'importo della cedola.

L'importo relativo alla prima cedola verrà calcolato alla prima ricorrenza annuale del contratto successiva al giorno di ricevimento da parte dell'Impresa della richiesta di adesione al servizio (c.d. giorno di calcolo), purché questa sia pervenuta almeno trenta giorni prima rispetto a tale ricorrenza; in caso contrario, la prima cedola verrà calcolata alla successiva ricorrenza annuale del contratto.

L'importo delle cedole successive verrà invece calcolato in base alla periodicità dell'erogazione delle prestazioni, ossia:

- per la periodicità annuale: il giorno di calcolo della prestazione corrisponderà a ciascuna ricorrenza annuale del contratto successiva all'erogazione della prima cedola;
- per la periodicità semestrale: il giorno di calcolo della prestazione coinciderà con ciascuna ricorrenza semestrale del contratto successiva all'erogazione della prima cedola;
- per la periodicità trimestrale: il giorno di calcolo della prestazione coinciderà con ciascuna ricorrenza trimestrale del contratto successiva all'erogazione della prima cedola;
- per la periodicità mensile: il giorno di calcolo della prestazione coinciderà con ciascuna ricorrenza mensile del contratto successiva all'erogazione della prima cedola.

Le quote relative all'importo della cedola da erogare saranno disinvestite, proporzionalmente dai fondi/portafogli presenti nel contratto, il primo *giorno di riferimento* successivo al giorno di calcolo della prestazione.

Il numero di quote da disinvestire nel *giorno di riferimento* della prestazione, verranno definite in base all'importo della cedola da corrispondere all'investitore-contraente e al valore della singola quota assegnata all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav per ciascun fondo esterno, come definito all'art. 17.

L'erogazione della prestazione avverrà quindi mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto che, per effetto del disinvestimento, diminuiranno.

L'importo di ciascuna cedola verrà corrisposto entro i trenta giorni successivi al *giorno di riferimento* dell'operazione di disinvestimento delle relative quote.

Il mezzo di pagamento che verrà utilizzato dall'Impresa per erogare la prestazione ricorrente sarà il bonifico bancario; pertanto, l'investitore-contraente dovrà comunicare all'Impresa in fase di adesione al servizio, le coordinate bancarie "IBAN" sulle quali la stessa potrà liquidare gli importi disinvestiti. In caso di variazione delle coordinate bancarie in corso di erogazione delle prestazioni, l'investitore-contraente dovrà comunicare tempestivamente all'Impresa le nuove coordinate bancarie, tramite comunicazione scritta.

L'Impresa comunicherà all'investitore-contraente, tramite l'estratto conto annuale, le informazioni relative all'operazione di erogazione di ciascuna cedola liquidata nel corso del periodo rendicontato.

Nel caso in cui, nel *giorno di riferimento* dell'operazione di disinvestimento, l'Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sè imputabili o riconducibili, nell'impossibilità di effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto e/o ad un portafoglio selezionato dall'investitore-contraente, la stessa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i e/o dell'intero portafoglio gestito composto da tali fondi.

L'Impresa pertanto, liquiderà all'investitore-contraente l'importo della cedola, disinvestendo proporzionalmente le quote dei fondi esterni e/o dei portafogli a cui è possibile assegnare un valore della quota relativo all'operazione.

Nel caso in cui il controvalore delle quote dei fondi disinvestiti sia inferiore all'importo della cedola, l'Impresa liquiderà esclusivamente tale controvalore. In questo caso il limite di importo minimo stabilito per l'erogazione della cedola verrà derogato dall'Impresa stessa.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate, l'Impresa si riserva la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni di disinvestimento derivanti dall'erogazione della cedola.

Nel caso in cui nel giorno di calcolo della prestazione ricorrente si verificasse almeno una delle seguenti condizioni, ossia che:

- l'importo della cedola calcolata sia inferiore a Euro 500 in caso di cedola annuale, a Euro 250 in caso di cedola semestrale, a Euro 125 in caso di cedola trimestrale e a Euro 40 in caso di cedola mensile;

- oppure
- l'importo della cedola calcolata sommata agli importi delle prestazioni già erogate in corso di contratto superi il 50% della somma dei premi netti versati e già regolati dall'Impresa al giorno di calcolo;
- oppure
- l'importo della cedola calcolata sommata agli importi delle prestazioni già erogate in corso di contratto sia uguale o superiore al controvalore delle quote presenti nel contratto calcolato sulla base dell'ultimo valore unitario della quota disponibile al giorno di calcolo per ciascun fondo collegato;
- oppure
- il documento di identità dell'investitore-contraente sia scaduto;

L'Impresa non procederà al disinvestimento delle quote relative a quella determinata prestazione e quindi alla sua liquidazione. Il servizio rimarrà comunque attivo per le successive erogazioni delle rimanenti prestazioni.

L'Impresa liquiderà comunque all'investitore-contraente, le prestazioni previste nel *Programma Cedola Periodica*, fino alla data di ricevimento della comunicazione di decesso dell'Assicurato.

Il *Programma Cedola Periodica* comporta un costo fisso, applicato in occasione di ogni erogazione di cedola effettuata dall'Impresa, come previsto al successivo art. 11.

Nel corso del periodo di erogazione delle cedole l'investitore-contraente può modificare, tramite comunicazione scritta, effettuata attraverso l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante l'invio all'Impresa di una lettera raccomandata A.R., la percentuale da applicare alla somma dei premi netti versati in base alla periodicità dell'erogazione delle prestazioni precedentemente scelta dall'investitore-contraente. La modifica richiesta dall'investitore-contraente decorrerà dalla prima ricorrenza annuale del contratto successiva al giorno di ricevimento da parte dell'Impresa della relativa richiesta, purché questa sia pervenuta almeno trenta giorni prima rispetto a tale giorno; in caso contrario, la modifica decorrerà alla ricorrenza annuale successiva. L'investitore-contraente ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento il *Programma Cedola Periodica* tramite comunicazione scritta, effettuata mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante l'invio all'Impresa di una lettera raccomandata A.R. La revoca decorrerà con effetto immediato dal primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di revoca sottoscritta dall'investitore-contraente.

Art. 6 - Modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza degli effetti

Il contratto si considera concluso nel momento in cui l'investitore-contraente riceve comunicazione, per iscritto, dell'accettazione della proposta da parte dell'Impresa, mediante l'invio del Documento di Polizza.

In ogni caso il contratto decorre e produce gli effetti il primo giorno lavorativo per l'Impresa successivo al giorno di disponibilità del premio da parte della stessa (c.d. data di decorrenza), sempreché, entro il suddetto termine, l'Impresa non abbia comunicato per iscritto all'investitore-contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della proposta.

L'Impresa ha la disponibilità del premio nei tempi e nelle modalità previsti al successivo art. 7.

In caso di assegnazione al contratto della *Classe di Sottoscrizione "T"*, il pagamento del premio unico iniziale può avvenire esclusivamente attraverso l'utilizzo dell'importo derivante dalla liquidazione totale di un contratto emesso da Old Mutual Wealth Italy S.p.A. denominato "Xelion Personal Portfolio", "Fineco Personal Portfolio - Serie II", "Fineco Personal Portfolio - Plus" o "Fineco Personal Portfolio Open" (c.d. "vecchio contratto").

In questo caso, il contratto decorre e produce gli effetti (c.d. data di decorrenza) nel medesimo *giorno di riferimento* dell'operazione di riscatto del "vecchio contratto", sempreché l'Impresa non comunichi con lettera raccomandata A.R. all'investitore-contraente la propria non accettazione.

La data di decorrenza del contratto coincide con il giorno in cui vengono effettuate sia l'operazione di disinvestimento relativa al riscatto del "vecchio contratto", sia l'operazione di reinvestimento dell'importo netto riscattato nel nuovo contratto.

Il pagamento del premio unico iniziale, così come sottoscritto dall'investitore-contraente nel Modulo di proposta, è condizione necessaria ai fini del perfezionamento del contratto e della decorrenza degli effetti dello stesso.

Art. 7 - Il premio e suo versamento

Il premio viene versato in un'unica soluzione. Tuttavia l'investitore-contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi.

In particolare, il contratto prevede, al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, il pagamento di un premio unico iniziale di importo non inferiore a Euro 25.000.

L'investitore-contraente al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione sceglie una tra le tre Classi di Sottoscrizione (A o B o C) previste dal contratto; tali Classi si differenziano tra loro in base alla misura dei costi di caricamento e degli oneri di gestione applicati sul contratto.

Nell'eventualità in cui l'investitore-contraente sia un dipendente o un promotore finanziario della società distributrice, l'Impresa assegnerà automaticamente al contratto la *Classe di Sottoscrizione "E"* che prevede condizioni economiche riservate e dedicate esclusivamente a detti soggetti.

Nell'eventualità in cui il premio unico iniziale ed eventuali premi aggiuntivi nella medesima data di

decorrenza del contratto, siano versati dall'investitore-contraente con somme derivanti dal riscatto totale di un prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked a premio unico emesso dall'Impresa stessa denominati "Xelion Personal Portfolio", "Fineco Personal Portfolio – Serie II", "Fineco Personal Portfolio - Plus" o "Fineco Personal Portfolio Open", l'Impresa assegnerà automaticamente al contratto la *Classe di Sottoscrizione "T"*, che prevede specifiche condizioni di riscatto ed economiche, come indicate rispettivamente agli artt. 11 e 14. In questa occasione, l'Impresa ha la facoltà di derogare l'importo minimo del premio iniziale indicato precedentemente. Pertanto il versamento del premio unico iniziale può avvenire esclusivamente per mezzo di pagamento effettuato in pari data con la liquidazione totale del "vecchio contratto". L'importo del premio unico iniziale versato sul contratto sarà pari al valore netto riscattato derivante dal disinvestimento totale del "vecchio contratto". Nel caso in cui le quote dei fondi esterni possedute nel "vecchio contratto" siano state acquisite con diversi premi aventi differenti date di decorrenza/investimento, ne deriverà che una parte del valore netto riscattato potrebbe essere investito nel contratto anche in qualità di premio aggiuntivo, con data di investimento pari alla data di decorrenza del contratto.

La *Classe di Sottoscrizione* assegnata al contratto non potrà essere in nessun caso successivamente modificata.

Oltre al pagamento del premio unico iniziale, l'investitore-contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi di importo non inferiore a Euro 1.000 ciascuno, che l'Impresa investirà in quote di fondi esterni, secondo la scelta dell'investitore-contraente.

I versamenti di premi aggiuntivi, tuttavia, possono essere effettuati fino ad un'età massima dell'Assicurato di 89 anni e non oltre alla data di investimento del premio stesso (*giorno di riferimento*).

Il pagamento dei premi, può essere effettuato tramite le seguenti modalità.

Il premio unico iniziale e i premi aggiuntivi dovranno essere corrisposti tramite bonifico bancario a favore di Old Mutual Wealth Italy S.p.A. mediante addebito sul c/c dell'investitore-contraente presso la Società distributrice.

In caso di assegnazione al contratto della *Classe di Sottoscrizione "T"*, il pagamento del premio iniziale può avvenire esclusivamente a seguito della liquidazione totale di un contratto emesso da Old Mutual Wealth Italy S.p.A. denominato "Xelion Personal Portfolio", "Fineco Personal Portfolio – Serie II", "Fineco Personal Portfolio - Plus" o "Fineco Personal Portfolio Open".

Altre eventuali forme di pagamento potranno essere comunicate dall'Impresa.

L'Impresa non si fa carico delle spese amministrative gravanti direttamente sull'investitore-contraente relative alle suddette forme di pagamento.

Il giorno di disponibilità del premio da parte dell'Impresa coincide - in caso di pagamento tramite bonifico - con il giorno in cui l'Impresa dispone del premio per valuta ed ha anche conoscenza della relativa causale.

L'Impresa deve avere la disponibilità del premio unico iniziale e dei premi aggiuntivi il giorno lavorativo precedente il *giorno di riferimento* definito al successivo art. 17.

In caso di assegnazione al contratto della *Classe di Sottoscrizione "T"*, il giorno di disponibilità del premio unico iniziale coincide con il giorno in cui viene effettuata l'operazione di disinvestimento relativa al riscatto del "vecchio contratto". L'Impresa deve avere la disponibilità del premio unico iniziale nel *giorno di riferimento* definito al successivo art. 17.

L'Impresa comunica all'investitore-contraente per iscritto, tramite il Documento di Polizza, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote acquisite, l'ammontare del premio versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione. In corso di contratto l'Impresa, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, comunicherà altresì per iscritto una lettera di conferma dell'investimento successivamente ad ogni eventuale versamento di premio aggiuntivo. Il valore delle quote assegnato all'operazione è determinato nelle tempistiche e modalità indicate all'art. 17.

Art. 8 - Modalità di conversione del premio in quote

L'Impresa assume per le operazioni relative all'investimento del premio, il valore unitario della quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav per ciascun fondo esterno come meglio specificato al successivo art. 17.

Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro, l'Impresa, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati da World Market Fix nel giorno successivo a quello di assegnazione del valore quota relativa alla singola operazione.

Nel caso in cui, a seguito di festività o eventi non imputabili all'Impresa, si dovesse verificare una mancata rilevazione dei tassi da parte di World Market Fix, l'Impresa utilizzerà i tassi della prima rilevazione successiva da parte di World Market Fix.

Il *giorno di riferimento* per le operazioni di investimento derivanti da versamento del premio unico iniziale coincide con il primo giorno lavorativo per l'Impresa successivo al giorno di disponibilità del premio da parte della stessa (c.d. "data di decorrenza"), così come indicato al precedente art. 6.

In caso di assegnazione al contratto della *Classe di Sottoscrizione "T"*, il *giorno di riferimento* per le operazioni di investimento derivanti da versamento del premio unico iniziale coincide con il giorno in cui viene effettuata l'operazione di disinvestimento relativa al riscatto dal "vecchio contratto", così come indicato al precedente art. 6.

Il *giorno di riferimento* per le operazioni di investimento derivanti da versamento dei premi aggiuntivi coincide con il primo giorno lavorativo per l'Impresa successivo al giorno di disponibilità del premio da parte della stessa (c.d. "data di investimento"), nel rispetto dei giorni di valuta indicati all'art. 7.

Alla data di decorrenza del contratto, secondo quanto disciplinato dall'art. 6, il premio viene investito - al netto delle spese di emissione del contratto e dei costi di caricamento - nelle quote dei fondi esterni, secondo la scelta operata dall'investitore-contraente, fermi restando i casi previsti all'art. 5.

Il numero delle quote dei fondi esterni da attribuire all'investitore-contraente si determina dividendo il/i premio/i versato/i dall'investitore-contraente - al netto dei costi di caricamento e, nel solo caso del premio unico iniziale, delle spese di emissione del contratto - per il valore unitario della quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav per ciascun fondo esterno come meglio specificato al successivo art. 17.

L'importo del premio che copre il rischio di mortalità previsto nella polizza viene calcolato in funzione del premio versato. Esso viene prelevato mensilmente, in corso di contratto, direttamente dal numero totale delle quote acquisite dall'investitore-contraente con conseguente riduzione del numero delle stesse; l'importo del premio prelevato corrisponde ad una percentuale pari allo 0,02% su base annua del numero totale delle quote possedute dall'investitore-contraente nel contratto.

In caso di sottoscrizione della copertura aggiuntiva e opzionale Programma Protezione, la parte di premio che copre il rischio di mortalità connesso a questa copertura è prelevato, annualmente, in corso di contratto direttamente dal numero totale delle quote acquisite dall'investitore-contraente con conseguente riduzione del numero delle stesse.

L'Impresa fornisce annualmente all'investitore-contraente, nell'estratto conto, le informazioni relative al prelievo effettuato.

Art. 9 - Requisiti soggettivi

L'età dell'Assicurato, nel momento in cui decorre e produce gli effetti il contratto di assicurazione, non potrà essere inferiore ai 18 anni e superiore agli 89.

Il presente contratto può essere sottoscritto esclusivamente dall'investitore-contraente che abbia stabilito almeno la propria residenza o il proprio domicilio nel territorio italiano e che non sia in ogni caso domiciliato o residente in Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia.

Nel caso in cui l'investitore-contraente perda i suddetti requisiti in corso di contratto, eventuali richieste di operazioni di versamento di premi aggiuntivi e di *switch* saranno respinte dall'Impresa come eventuali adesioni ai servizi aggiuntivi ad eccezione del *Programma Cedola Periodica*, che consentirà esclusivamente operazioni di riscatto parziale o totale.

Art. 10 - Opzione in rendita avente le caratteristiche di rendita con funzione previdenziale in caso di riscatto

L'investitore-contraente può scegliere, a condizione che l'Assicurato abbia compiuto 50 anni di età e che siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in rendita per soddisfare un'esigenza previdenziale, che si rivaluta annualmente, pagabile in rate trimestrali posticipate.

L'investitore-contraente potrà richiedere una delle seguenti opzioni di rendita:

- *rendita vitalizia*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita;
- *rendita reversibile*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dall'investitore-contraente;
- *rendita certa e poi vitalizia*: verrà corrisposta all'Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l'Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dall'investitore-contraente per il periodo rimanente.

La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno uguale a Euro 1.000. Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di conversione sottoscritta dall'investitore-contraente. Il suddetto tasso è calcolato in funzione dell'età dell'Assicurato. Tale rivalutazione in nessun caso potrà implicare la riduzione dell'importo di rata raggiunto. Nella fase di erogazione la rendita, in tutte le modalità di corresponsione sopra elencate, non potrà essere riscattata ed il contratto, in caso di rendita non reversibile, si riterrà estinto con il decesso dell'Assicurato.

L'Impresa si impegna ad inviare una comunicazione scritta - almeno sessanta giorni prima del verificarsi delle condizioni che rendono possibile la richiesta dell'opzione in rendita da parte dell'investitore-contraente - contenente la descrizione sintetica dell'opzione di conversione del capitale in rendita avente le caratteristiche sopra descritte, i relativi costi e le relative condizioni economiche e l'impegno dell'Impresa ad inviare all'investitore-contraente, prima dell'esercizio dell'opzione, il relativo Fascicolo Informativo.

Art. 11 - Costi

Costi gravanti direttamente sull'investitore-contraente

Costi gravanti sul premio

Spese di emissione del contratto

L'Impresa preleva dal premio unico iniziale un costo fisso pari a Euro 60. Tale costo non è previsto per la Classe di Sottoscrizione "T". I versamenti di premi aggiuntivi non prevedono il pagamento di alcun costo fisso.

- costi di caricamento

Il contratto prevede un costo di caricamento pari ad una percentuale del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti di premi aggiuntivi, variabile in funzione della Classe di Sottoscrizione assegnata al contratto.

Nella tabella seguente sono riportate le percentuali di costo di caricamento prelevate su ciascun premio versato, in funzione della Classe assegnata al contratto:

Classe di Sottoscrizione	Costo di caricamento (% del premio)
A	2%
B	1%
C	0%
E	0%
T	0%

Costi relativi alle coperture assicurative

Costo della copertura principale

Con riferimento alla parte di premio che copre il rischio di mortalità previsto dal contratto (Art.2 - Capitale assicurato), calcolata in funzione del premio versato e prelevata dal numero totale di quote attribuite al contratto, si rinvia al precedente art. 8 per il dettaglio del prelievo effettuato.

Costi relativi alla copertura aggiuntiva e opzionale Programma Protezione

Il costo della copertura assicurativa Programma Protezione e prelevato dall'Impresa per far fronte al rischio di mortalità viene calcolato:

- in base all'età dell'Assicurato alla data di entrata in vigore/data di rinnovo della copertura;
- in base all'importo scelto dall'investitore-contraente per la copertura Programma Protezione;
- indipendentemente dal sesso dell'Assicurato.

Costi relativi alla Classe di Sottoscrizione A,B,C e T

Costo annuo (Euro) della copertura					
Età Assic.	Importo scelto		Età Assic.	Importo scelto	
	€ 50.000	€ 100.000		€ 50.000	€ 100.000
18	28.68	57.36	44	78.73	157.47
19	31.57	63.14	45	86.06	172.12
20	33.24	66.48	46	93.01	186.01
21	35.32	70.64	47	104.66	209.32
22	36.58	73.17	48	113.43	226.85
23	36.62	73.23	49	123.97	247.94
24	37.88	75.77	50	136.31	272.63
25	37.51	75.01	51	151.78	303.56
26	36.72	73.43	52	167.41	334.82
27	36.75	73.50	53	192.73	385.47
28	36.37	72.74	54	204.94	409.88
29	35.16	70.32	55	223.87	447.75
30	36.02	72.04	56	248.81	497.62
31	36.05	72.10	57	283.46	566.92
32	37.33	74.66	58	313.02	626.03
33	39.02	78.05	59	356.67	713.34
34	41.97	83.94	60	386.95	773.90
35	42.84	85.69	61	421.71	843.42
36	44.97	89.94	62	459.34	918.67
37	46.69	93.38	63	495.38	990.75
38	49.66	99.33	64	546.82	1,093.65
39	53.07	106.14	65	608.37	1,216.75
40	57.32	114.64	66	679.82	1,359.64
41	60.75	121.51	67	757.61	1,515.23
42	65.88	131.76	68	833.95	1,667.91
43	71.03	142.06	69	930.61	1,861.22

Costi relativi alla Classe di Sottoscrizione E

Costo annuo (Euro) della copertura					
Età Assic.	Importo scelto		Età Assic.	Importo scelto	
	€ 50.000	€ 100.000		€ 50.000	€ 100.000
18	25,50	50,99	44	69,99	139,97
19	28,06	56,13	45	76,50	152,99
20	29,55	59,09	46	82,67	165,34
21	31,39	62,79	47	93,03	186,06
22	32,52	65,04	48	100,82	201,65
23	32,55	65,09	49	110,19	220,39
24	33,67	67,35	50	121,17	242,33
25	33,34	66,68	51	134,91	269,83
26	32,64	65,27	52	148,81	297,62
27	32,67	65,33	53	171,32	342,64
28	32,33	64,66	54	182,17	364,34
29	31,25	62,51	55	199,00	398,00
30	32,02	64,04	56	221,17	442,33
31	32,05	64,09	57	251,96	503,93
32	33,18	66,36	58	278,24	556,47
33	34,69	69,37	59	317,04	634,08
34	37,31	74,61	60	343,96	687,91
35	38,08	76,17	61	374,85	749,70
36	39,98	79,95	62	408,30	816,60
37	41,50	83,00	63	440,33	880,67
38	44,15	88,29	64	486,07	972,13
39	47,17	94,34	65	540,78	1.081,55
40	50,95	101,90	66	604,29	1.208,57
41	54,00	108,01	67	673,43	1.346,87
42	58,56	117,12	68	741,29	1.482,58
43	63,14	126,28	69	827,21	1.654,42

L'importo è prelevato annualmente, alla data di entrata in vigore della copertura aggiuntiva opzionale e, successivamente, a ciascuna data di rinnovo della stessa, dal numero totale delle quote acquisite da l'investitore-contraente.

Nel caso in cui la data di entrata in vigore o di rinnovo sia un giorno non lavorativo per l'Impresa, il prelievo dei costi sarà effettuato dall'Impresa il primo giorno di riferimento successivo. In questo caso la copertura entra comunque in vigore/si rinnova alla data di entrata in vigore/data di rinnovo come definita al precedente art. 2, c).

Il prelievo avverrà mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto, che per effetto del prelievo, diminuiscono.

Nel caso in cui l'ammontare dei costi relativi alla copertura aggiuntiva e opzionale *Programma Protezione* sia superiore al controvalore del contratto al momento del prelievo, lo stesso non sarà prelevato e la copertura opzionale e aggiuntiva non sarà rinnovata, come previsto al precedente art. 2, c).

L'Impresa invierà all'investitore-contraente una comunicazione contenente la conferma dell'interruzione della copertura.

Costi di switch

Non previsti.

Costi di riscattoPenalità di riscatto

La penalità di riscatto è pari ad un importo fisso di Euro 100. Tale penalità viene prelevata per ogni operazione di riscatto parziale e totale effettuata su ciascun premio versato nel solo caso in cui l'operazione di riscatto venga eseguita nei primi 60 mesi dalla data di decorrenza/investimento di ciascun premio versato. Tale penalità non è prevista per la Classe di Sottoscrizione "T".

Costo fisso amministrativo per operazione di riscatto

Tale costo è pari a un importo fisso di Euro 60 applicato in occasione di ogni operazione di riscatto parziale o totale effettuata dall'investitore-contraente in corso di contratto. Il costo fisso amministrativo verrà prelevato dal controvalore delle quote al momento del riscatto, in caso di rimborso totale del contratto, o dal capitale maturato residuo in polizza, in caso di riscatto parziale.

Costi che gravano indirettamente sull'investitore-contraenteCosti gravanti sui fondi esterni (OICR)/portafogli gestiti

a) Remunerazione dell'Impresa

- costi relativi all'Attività di gestione e all'Attività di salvaguardia del contratto effettuate dall'Impresa
 Il presente contratto prevede l'applicazione di una commissione per l'Attività di gestione e l'Attività di salvaguardia del contratto descritte al precedente art. 5.

La commissione di gestione è pari ad una percentuale su base annua - variabile in base alla Classe di Sottoscrizione assegnata al contratto e in base al portafoglio gestito e/o alla Tipologia di investimento di ciascun fondo esterno selezionato nel contratto - del numero totale delle quote possedute dall'investitore-contraente. Tale commissione è calcolata su base annua ed è prelevata mensilmente, mediante riduzione del numero delle quote attribuite al contratto.

Tipologia di investimento	Commissione di gestione (% su base annua)				
	Classe di Sottoscrizione				
	"A"	"B"	"C"	"E"	"T"
Flexibile-alternative	2,00%	2,40%	2,60%	0,60%	2,60%
Azionario	2,00%	2,40%	2,60%	0,60%	2,60%
Bilanciato	1,80%	2,20%	2,40%	0,60%	2,40%
Obbligazionario	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Monetario	1,00%	1,10%	1,20%	0,60%	1,20%

Portafoglio gestito	Commissione di gestione (% su base annua)				
	Classe di Sottoscrizione				
	"A"	"B"	"C"	"E"	"T"
Core block strategia - Coupon	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Core block strategia - Champions	1,80%	2,20%	2,40%	0,60%	2,40%
Core block strategia - Dividend	2,00%	2,40%	2,60%	0,60%	2,60%
Core block strategia - Balanced Opportunity	1,75%	2,10%	2,30%	0,60%	2,30%
Core block strategia - Champions Emerging Markets	1,80%	2,20%	2,40%	0,60%	2,40%
Core block strategia - Emerging Markets Bond	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Core block strategia - Emerging Markets Equity	2,00%	2,40%	2,60%	0,60%	2,60%
Core block strategia - All Europe	2,00%	2,40%	2,60%	0,60%	2,60%
Core block strategia - US Strategy	2,00%	2,40%	2,60%	0,60%	2,60%
Core block strategia - Income Opportunity	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Core block strategia - Balanced Conservative	1,65%	2,00%	2,20%	0,60%	2,20%
Core block strategia - World Currencies	1,25%	1,35%	1,45%	0,60%	1,45%
Core block strategia - Global Opportunity	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Building block selezione - Euro money market	1,00%	1,10%	1,20%	0,60%	1,20%
Building block selezione - Bond Emerging HC Hedge	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Building block selezione - Bond Emerging HC	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Building block selezione - Bond Emerging Local	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Building block selezione - Euro Diversified Bond	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Building block selezione - Euro Diversified Short Term	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Building block selezione - Euro Corporate Investment Grade	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Building block selezione - Euro High Yield	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Building block selezione - Euro Flexible Bond	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Building block selezione - Global Bond Hedge	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Building block selezione - US Diversified Bond	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Building block selezione - Allocation	1,80%	2,20%	2,40%	0,60%	2,40%
Building block selezione - Global Emerging Equity	2,00%	2,40%	2,60%	0,60%	2,60%
Building block selezione - Europe Equity	2,00%	2,40%	2,60%	0,60%	2,60%
Building block selezione - Global Equity	2,00%	2,40%	2,60%	0,60%	2,60%
Building block selezione - Japan Equity	2,00%	2,40%	2,60%	0,60%	2,60%
Building block selezione - US Equity	2,00%	2,40%	2,60%	0,60%	2,60%
Building block selezione - Alternative	2,00%	2,40%	2,60%	0,60%	2,60%
Building block selezione - Global Convertible HDG	1,60%	1,80%	2,00%	0,60%	2,00%
Building block selezione - Asia ex Japan Equity	2,00%	2,40%	2,60%	0,60%	2,60%
Building block selezione - Italian Equity	2,00%	2,40%	2,60%	0,60%	2,60%

Programma Stop Loss

In caso di sottoscrizione del servizio opzionale *Programma Stop Loss*, il costo del predetto servizio è pari allo 0,01% su base annua (con il limite massimo di Euro 2 mensili) del controvalore del contratto, applicato e prelevato mensilmente dal numero delle quote possedute. Il prelievo avviene quindi mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto che, per effetto del prelievo, diminuiscono. Tale costo sarà applicato e prelevato fino a richiesta di revoca del servizio da parte dell'investitore-contraente.

Si specifica che tale costo non sarà applicato né prelevato per tutto il periodo in cui l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità, fino ad un'eventuale successiva richiesta di *switch* da parte dell'investitore-contraente.

In tale periodo saranno invece applicati soltanto i costi per l'attività di gestione di cui sopra.

Poiché la Linea Liquidità investe esclusivamente in fondi esterni appartenenti alla *Tipologia di investimento*

"Monetari", il costo per l'attività di gestione sarà pari alla percentuale definita per detta tipologia per ciascuna *Classe di Sottoscrizione*.

Programma Periodico di Investimento

In caso di sottoscrizione del servizio opzionale *Programma Periodico di Investimento*, il costo del predetto servizio è prelevato in occasione di ogni operazione di *switch periodica* effettuata dall'Impresa nell'ambito del servizio. Il costo è pari a Euro 2 per operazione, come dettagliato nella tabella seguente:

frequenza	Costo totale (max)			
	Durata 1 mese	Durata 6 mesi	Durata 12 mesi	Durata 24 mesi
settimanale	Euro 8	Euro 52	Euro 104	-
mensile	-	Euro 12	Euro 24	Euro 48

Con riferimento ai singoli i fondi/portafogli componenti l'asset di destinazione o presenti in polizza a seguito di eventuali operazioni di versamento di premi aggiuntivi, si specifica che sono inoltre applicati i costi per l'attività di gestione di cui sopra.

Poiché la Linea Liquidità investe esclusivamente in fondi esterni appartenenti alla *Tipologia di investimento* "Monetari", il costo per l'attività di gestione sarà pari alla percentuale definita per detta tipologia per ciascuna *Classe di Sottoscrizione*.

Programma di Ribilanciamento Automatico

In caso di adesione al servizio opzionale e aggiuntivo *Programma di Ribilanciamento Automatico* è previsto un costo fisso, applicato in occasione di ogni operazione di ribilanciamento effettuata dall'Impresa nell'ambito del servizio. Tale costo è pari a Euro 2 e viene prelevato dal controvalore delle quote dei fondi esterni possedute dall'investitore- contraente sempreché l'operazione abbia avuto effetto.

Programma Cedola Periodica

In caso di adesione al servizio opzionale e aggiuntivo *Programma Cedola Periodica* è previsto un costo fisso, applicato in occasione di ogni erogazione di cedola effettuata dall'Impresa nell'ambito del servizio. Tale costo è pari a Euro 3 e viene prelevato dal controvalore delle quote dei fondi esterni possedute dall'investitore-contraente al momento del disinvestimento delle quote e sempreché l'operazione abbia avuto effetto.

b) Remunerazione della Società di Gestione/della Sicav

I costi gravanti sui fondi esterni sono contenuti e dettagliatamente descritti nella Parte I del Prospetto d'offerta.

Art. 12 - Misure e modalità di eventuali sconti

Nel caso in cui l'investitore-contraente abbia aderito al servizio web "mywealth", è previsto uno sconto del 100% del costo relativo al *Programma Periodico di Investimento*, *Programma di Ribilanciamento Automatico* nonché del costo relativo al *Programma Stop Loss*.

Nel caso in cui l'investitore-contraente abbia aderito al servizio web "mywealth", è previsto uno sconto del costo fisso previsto dal *Programma Cedola Periodica*; a fronte di tale sconto verrà applicato, in occasione di ogni erogazione di cedola effettuata dall'Impresa, un costo fisso pari a Euro 1.

Il soggetto distributore può inoltre concedere in fase di collocamento agevolazioni in forma di riduzione fino al 100% delle spese di emissione del contratto, secondo le modalità concordate tra il soggetto distributore e l'Impresa.

Art. 13 - Durata del contratto

Il presente contratto non ha né una durata minima né una durata prefissata. Il contratto si estingue al momento del suo riscatto o con il decesso dell'Assicurato.

Art. 14 - Diritto di riscatto

In conformità con quanto previsto dall'art. 1925 c.c. l'investitore-contraente può riscattare il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto. Il riscatto totale può essere richiesto dall'investitore-contraente:

- in caso di assegnazione al contratto della *Classe di sottoscrizione* "A", "B", "C" o "E": decorso il dodicesimo mese dalla data di decorrenza/investimento dell'ultimo premio versato;
- in caso di assegnazione allo stesso della *Classe di Sottoscrizione* "T": in un qualsiasi momento in corso di contratto.

A tal fine l'investitore-contraente dovrà inviare comunicazione scritta all'Impresa, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice, e comunque incluso nella documentazione pre-contrattuale consegnata al momento della sottoscrizione, oppure mediante lettera raccomandata A.R..

Con il riscatto, l'Impresa procederà al disinvestimento delle quote dei fondi esterni il primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui abbia ricevuto la richiesta di riscatto dell'investitore-contraente.

Il valore di riscatto totale, al lordo delle imposte di legge, verrà determinato moltiplicando il numero delle

quote dei fondi esterni possedute al momento del riscatto, per il valore unitario di ciascuna quota di ogni fondo esterno assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav come meglio specificato al successivo art. 17, diminuito dei costi di riscatto e dei costi periodici di cui all'art. 11.

L'investitore-contraente ha anche la facoltà di esercitare un riscatto parziale, per un importo minimo non inferiore a Euro 2.500, con le seguenti limitazioni temporali:

in caso di assegnazione al contratto della *Classe di sottoscrizione "A", "B", "C" o "E"*:

- le quote acquisite con il versamento del premio unico iniziale possono essere riscattate decorso il dodicesimo mese dalla data di decorrenza del contratto;
- le quote acquisite con gli eventuali versamenti di premi aggiuntivi possono essere riscattate- decorso il dodicesimo mese dalla data di investimento di ogni singolo premio aggiuntivo;

in caso di assegnazione al contratto della *Classe di sottoscrizione "T"*:

- in un qualsiasi momento in corso di contratto.

Inoltre, il capitale maturato residuale non potrà essere inferiore a Euro 1.500.

In caso di riscatto parziale, l'Impresa rimborserà all'investitore-contraente l'importo richiesto ed il contratto rimarrà in vigore per la quota non riscattata, ridotta delle eventuali imposte di legge e dei costi di riscatto.

In tutti i casi in cui, nel *giorno di riferimento* dell'operazione, l'Impresa si trovasse per motivazioni esogene ed in nessun modo imputabili o riconducibili alla stessa, nell'oggettiva condizione di non poter effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto o ad un portafoglio gestito, la stessa non procederà al rimborso delle quote di tale/i fondo/i esterno/i o dell'intero portafoglio composto da tali fondi.

Conseguentemente l'Impresa:

- *in caso di richiesta di riscatto totale*, liquiderà all'investitore-contraente esclusivamente il controvalore delle quote dei fondi esterni e/o portafogli, diminuito dei costi di riscatto e delle eventuali imposte di legge, per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento;
- *in caso di richiesta di riscatto parziale*, liquiderà all'investitore-contraente l'importo richiesto, disinvestendo esclusivamente le quote dei fondi esterni/portafogli per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento. Eventuali imposte di legge nonché i costi di riscatto ridurranno la quota non riscattata e/o, nel caso non fosse possibile disinvestire le quote necessarie al raggiungimento di tali costi e imposte, ridurranno l'importo liquidato.

Nel caso in cui il controvalore delle quote dei fondi disinvestiti sia inferiore all'importo richiesto, l'Impresa liquiderà esclusivamente tale controvalore, diminuito di eventuali imposte di legge nonché i costi di riscatto.

A tal proposito, l'Impresa fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Successivamente, l'Impresa procederà tempestivamente al disinvestimento delle quote del/i fondo/i o dei portafogli gestiti non liquidati ed al conseguente rimborso non appena sarà possibile per la stessa effettuare l'operazione di disinvestimento, salvo diversa precedente comunicazione contraria da parte dell'investitore-contraente.

Eventuali imposte di legge e costi di riscatto, saranno applicati conformemente a quanto già previsto per l'operazione di riscatto inizialmente richiesta (totale o parziale).

Il valore di riscatto verrà corrisposto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 18.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni di disinvestimento derivanti da una richiesta di riscatto ricevuta dall'investitore-contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

Art. 15 - Diritto di revoca della proposta e di recesso dal contratto

Ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, l'investitore-contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso. La volontà di revoca deve essere comunicata all'Impresa mediante lettera raccomandata A.R. L'Impresa è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dall'investitore-contraente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, l'investitore-contraente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta effettuata con raccomandata A.R. all'Impresa entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione.

Si pone l'attenzione dell'investitore-contraente sul fatto che limitatamente ai contratti sottoscritti con somme derivanti da riscatti di altri prodotti assicurativi-finanziari di tipo unit linked emessi dall'Impresa stessa (contratti con *Classe di Sottoscrizione "T"*), non è prevista la facoltà per l'investitore-contraente di recedere dal presente contratto.

L'Impresa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà allo stesso il controvalore delle quote dei fondi al netto dell'eventuale pro-quota della commissione di gestione non ancora prelevato dal contratto e maggiorato dell'eventuale costo di caricamento applicato al premio di cui all'art. 11; nel caso in cui l'investitore-contraente abbia sottoscritto la copertura *Programma Protezione* e la medesima sia in vigore al momento del recesso, tale importo sarà inoltre maggiorato dei costi relativi alla stessa eventualmente già prelevati dall'Impresa.

Si precisa che su tale controvalore l'Impresa ha già trattenuto la parte di premio a copertura del rischio connesso alla copertura assicurativa principale relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto nonché le spese sostenute per l'emissione del contratto.

Ai fini della determinazione del controvalore delle quote attribuite al contratto da restituire all'investitore-contraente, la conversione delle quote in somme da erogare viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte dell'Impresa, la richiesta di recesso dell'investitore-contraente.

Il controvalore delle quote verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute nel *giorno di riferimento* per il valore unitario di ciascuna quota di ogni fondo esterno assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav come meglio specificato al successivo art. 17.

Art. 16 - Operazioni di passaggio tra fondi/portafogli gestiti (c.d. switch)

L'investitore-contraente ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento in corso di contratto, operazioni di *switch* scegliendo:

- uno o più fondi esterni/portafogli gestiti, tra quelli presenti in polizza, da disinvestire, indicando per ciascuno di essi la relativa percentuale di disinvestimento (fino al 100% per ogni singolo fondo/portafoglio gestito);
- uno o più fondi esterni/portafogli gestiti, tra quelli sottoscrivibili attraverso il presente contratto, da investire, indicando la percentuale del controvalore disinvestito totale da allocare in ciascuno di essi.

L'operazione di *switch* viene effettuata trasferendo nella nuova scelta d'investimento richiesta dall'investitore-contraente, il controvalore delle quote disinvestite nel *giorno di riferimento*.

Il *giorno di riferimento* per l'operazione di *switch*, che presuppone un disinvestimento e un contestuale investimento in quote di fondi esterni, coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte dell'Impresa, della richiesta scritta.

Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro, l'Impresa, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati da World Market Fix nel giorno successivo a quello di assegnazione del valore quota relativa alla singola operazione.

Nel caso in cui, a seguito di festività o eventi non imputabili all'Impresa, si dovesse verificare una mancata rilevazione dei tassi da parte di World Market Fix, l'Impresa utilizzerà i tassi della prima rilevazione successiva da parte di World Market Fix.

Entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote investite nei singoli fondi esterni relativi all'operazione, l'Impresa invierà all'investitore-contraente una lettera di conferma dell'operazione di *switch* contenente le indicazioni relative ai nuovi fondi/portafogli, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi rimborsate ed attribuite. Il valore delle quote assegnato all'operazione è determinato nelle tempistiche e modalità indicate all'art. 17.

In caso di giorno non lavorativo per la Società di Gestione/Sicav o di non disponibilità del valore della quota per cause non imputabili all'Impresa, sarà assegnato all'operazione il primo valore unitario delle quote successivamente disponibile.

Nel caso in cui, nel *giorno di riferimento* dell'operazione di *switch*, l'Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sè imputabili o riconducibili, nell'impossibilità di effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto o ad un portafoglio gestito la stessa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i o dell'intero portafoglio gestito composto da tali fondi.

Conseguentemente l'Impresa:

- disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi esterni/portafogli per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento;
- reinvestirà esclusivamente il controvalore derivante dall'operazione di disinvestimento, proporzionalmente nei nuovi fondi/portafogli scelti dall'investitore-contraente.

A tal proposito l'Impresa ne fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Nel caso di istruzioni di investimento imprecise o equivoche da parte dell'investitore-contraente riguardanti i fondi esterni/portafogli gestiti da disinvestire, l'Impresa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i o portafoglio/i gestito/i.

Conseguentemente l'Impresa:

- disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi esterni/portafogli gestiti per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento;
- reinvestirà esclusivamente il controvalore derivante dall'operazione di disinvestimento, proporzionalmente nei nuovi fondi/portafogli gestiti scelti dall'investitore-contraente.

A tal proposito l'Impresa fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Nel caso di istruzioni di investimento imprecise o equivoche da parte dell'investitore-contraente riguardanti i fondi esterni/portafogli gestiti da investire o nel caso in cui un fondo/portafoglio gestito da investire non sia presente al momento della richiesta di *switch* nell'elenco dei fondi/portafogli gestiti oggetto d'investimento, l'Impresa non eseguirà l'intera operazione di *switch* richiesta dall'investitore-contraente.

Nel caso in cui l'investitore-contraente abbia aderito al servizio *Programma Periodico di Investimento*, l'Impresa effettua autonomamente, le operazioni di *switch* periodiche previste dal servizio stesso.

Ciascuna operazione di *switch* periodica consiste:

- nel disinvestimento di un controvalore pari all'importo dello *switch* periodico di quote dei fondi esterni componenti la Linea Liquidità, sulla base del peso percentuale di ciascun fondo all'interno della linea stessa; il numero di quote disinvestite da ciascun fondo è determinato sulla base del valore della quota dello stesso, rilevato nel *giorno di riferimento* dell'operazione;
- nell'investimento, nello stesso *giorno di riferimento*, dell'importo di cui sopra, diminuito dei costi del servizio, in quote dei fondi esterni/portafogli componenti l'asset di destinazione, sulla base del valore della quota degli stessi.

Nel caso in cui l'investitore-contraente abbia aderito al servizio *Programma di Ribilanciamento Automatico*, l'Impresa effettua autonomamente, le operazioni di *ribilanciamento* previste dal servizio stesso. L'operazione di *ribilanciamento* prevede il disinvestimento del controvalore delle quote dei fondi esterni/portafogli possedute dall'investitore-contraente con riferimento a ciascun premio versato e il reinvestimento nel medesimo giorno (*giorno di riferimento*) nell'asset di *ribilanciamento* definito per ogni premio.

Qualora il fondo o i fondi scelti, in caso di operazione di *switch*, operazione di *ribilanciamento* e operazione di *switch* periodica, rientrino nella casistica indicata dal precedente "Art. 5 - Attività di gestione da parte dell'Impresa" nell'ambito dell'*Attività di salvaguardia del contratto*, al fine di tutelare l'interesse dell'investitore-contraente l'Impresa può decidere in via autonoma - a propria discrezione e a seconda della specifica situazione dei mercati - di effettuare l'operazione di *switch* verso un altro fondo esterno o portafoglio gestito.

L'operazione di *switch* verrà effettuata con i seguenti limiti:

- il fondo oggetto di *Attività di salvaguardia del contratto* e il fondo/portafoglio di destinazione dovranno essere della medesima *Tipologia di investimento*;
- il fondo o il portafoglio di destinazione presenterà lo stesso grado di rischio o un grado di rischio al massimo adiacente (ossia di una classe inferiore o superiore) rispetto al fondo oggetto di *Attività di salvaguardia del contratto* ovvero rispetto al fondo inizialmente scelto dall'investitore-contraente.

In tutti i casi previsti nell'ambito dell'*attività di salvaguardia* del contratto, l'Impresa si impegna a comunicare con la lettera di conferma di *switch*, le motivazioni della propria decisione.

L'Impresa effettua inoltre autonomamente le operazioni di *switch* verso i fondi esterni componenti la Linea Liquidità, nell'ambito del *Programma Stop Loss* eventualmente sottoscritto dall'investitore-contraente.

Successivamente alle operazioni di *switch* effettuate dall'Impresa sia nell'ambito delle attività di gestione che nell'ambito dei servizi aggiuntivi e opzionali offerti dal contratto, l'investitore-contraente ha comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento successivo e senza costi aggiuntivi, operazioni di *switch* verso altri fondi esterni e/o portafogli gestiti tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nella Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta.

Tale richiesta:

- non determina la revoca del *Programma Stop Loss*;
- comporta la revoca del *Programma Periodico di Investimento* nel solo caso in cui la richiesta di *switch* da parte dell'investitore-contraente preveda il disinvestimento di tutte le quote investite in Linea Liquidità; nel caso in cui l'eventuale richiesta di *switch* da parte dell'investitore-contraente non preveda il disinvestimento di tutte le quote dalla Linea Liquidità, l'Impresa non eseguirà l'operazione di *switch* e pertanto tale richiesta non comporta la revoca del servizio;
- non implica la revoca del *Programma di Ribilanciamento Automatico* ma determina un nuovo asset di *ribilanciamento* ed il differimento del periodo di *ribilanciamento*.

L'operazione di *switch* può essere richiesta per iscritto in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., dell'investitore-contraente relativa all'operazione in oggetto.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva inoltre la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni derivanti da una richiesta di *switch* ricevuta dall'investitore-contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

Art. 17 - Determinazione del valore della quota, valorizzazione della polizza, giorno di riferimento delle operazioni e relativo valore della quota assegnato all'operazione

Determinazione del valore unitario della quota

Il valore unitario della quota di ciascun fondo esterno è rilevato dall'Impresa quotidianamente ed è determinato dalle singole Società di Gestione/Sicav secondo quanto espressamente previsto dai

Prospetti Informativi dei singoli fondi esterni.

Il valore della quota è pubblicato sul sito www.oldmutualwealth.it e sui quotidiani finanziari indicati nell'Allegato alla Parte I del Prospetto d'offerta.

Valorizzazione della polizza

Il contratto è valorizzato in Euro. La valorizzazione della polizza ad una determinata data è effettuata sulla base degli ultimi valori unitari della quota disponibili per ciascun fondo esterno collegato.

Nel caso in cui il fondo esterno abbia valuta di denominazione diversa dall'Euro, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, l'Impresa converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati da World Market Fix nel giorno successivo a quello di assegnazione del valore della quota relativa alle singole operazioni di investimento, come definito al successivo paragrafo "Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni".

Nel caso in cui, a seguito di festività o eventi non imputabili all'Impresa, si dovesse verificare una mancata rilevazione dei tassi da parte di World Market Fix, l'Impresa utilizzerà i tassi della prima rilevazione successiva da parte di World Market Fix.

Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni.

L'Impresa effettua gli ordini per le operazioni di investimento e di disinvestimento delle quote dei fondi esterni previste dal presente contratto, salvo diversa specifica indicazione da parte dell'Impresa, quotidianamente, in ogni giorno lavorativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Imprese di Assicurazione, definito "giorno di riferimento".

In caso di giorno non lavorativo per l'Impresa, il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente, tramite comunicazione sul sito www.oldmutualwealth.it ed informando la Società distributrice.

L'Impresa effettua le operazioni di investimento e disinvestimento nel giorno di riferimento, sulla base del valore unitario delle quote di ciascun fondo esterno assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav.

Il valore delle quote con cui sono effettuate le operazioni di investimento e disinvestimento è determinato dalle singole Società di Gestione/Sicav, secondo quanto espressamente previsto dai Prospetti Informativi dei singoli fondi esterni ed indicato nell'Allegato alla Parte I del Prospetto d'offerta alla voce "Valore quota assegnato".

In caso di giorno non lavorativo per la Società di Gestione/Sicav o di non disponibilità del valore della quota per cause non imputabili all'Impresa, sarà assegnato all'operazione il primo valore unitario delle quote successivamente disponibile.

Si precisa che, in tutti i casi in cui l'Impresa, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sé imputabili o riconducibili, si trovasse nell'impossibilità di eseguire le operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto od ad portafoglio gestito, la stessa non procederà al disinvestimento delle quote del fondo/i esterno/i o dell'intero portafoglio composto da tali fondi.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono elencate alcune motivazioni rientranti nella suddetta casistica: assenza del calcolo del valore della quota del fondo esterno o sospensione dello stesso alle negoziazioni per autonome decisioni della Società di gestione/Sicav o delle competenti autorità di vigilanza, cause di forza maggiore.

Art. 18 - Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

L'Impresa esegue tutti i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della seguente documentazione:

- *in caso di riscatto totale*
 - fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'investitore-contraente;
 - fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente;
 - certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato (richiesto dall'Impresa nel solo caso in cui l'Assicurato non coincida con l'investitore-contraente e non abbia firmato il modulo di richiesta di riscatto);
 - se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
 - se persona giuridica, visura camerale valida entro i sei mesi;
 - se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
 - se persona giuridica, dichiarazione indicante l'effettivo titolare, da inviare in busta chiusa all'attenzione del Responsabile Antiriciclaggio dell'Impresa (come da Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007 III direttiva UE).

Inoltre, in caso di esercizio dell'opzione in rendita:

- comunicazione scritta da parte dell'investitore-contraente indicante la tipologia di rendita scelta, la frequenza e la modalità di pagamento della rendita stessa;
- documento comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato inviato annualmente all'Impresa e per tutto il periodo di corresponsione della rendita;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dell'Assicurato se diverso dall'investitore-contraente e/o del Beneficiario.

- *in caso di riscatto parziale*

- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'investitore-contraente;

- fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente;
 - certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato (richiesto dall'Impresa nel solo caso in cui l'Assicurato non coincida con l'investitore-contraente e non abbia firmato il modulo di richiesta di riscatto);
 - se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
 - se persona giuridica, visura camerale valida entro i sei mesi;
 - se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante.
- *in caso di decesso dell'Assicurato*
 - atto notorio in originale o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale con relativa apposizione della marca da bollo (richiedibile anche presso il Comune di residenza), recante le seguenti informazioni:
 - se il defunto ha lasciato o meno testamento;
 - in presenza di testamento, si fornisca copia autentica del testamento pubblicato ai termini di legge, e si dichiari che tale testamento è, per quanto a conoscenza del dichiarante, l'ultimo, valido e non impugnato;
 - in assenza di testamento, si indichi l'elenco degli eredi legittimi;
 - certificato di esistenza in vita dei Beneficiari;
 - certificato di decesso dell'Assicurato;
 - nel caso di Beneficiario minorenne o incapace, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi alla riscossione della somma dovuta;
 - fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei Beneficiari;
 - modulo dell'Impresa per l'identificazione e l'adeguata verifica del Beneficiario;
 - se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
 - se persona giuridica, visura camerale valida entro i sei mesi;
 - se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
 - se persona giuridica, dichiarazione indicante l'effettivo titolare, da inviare in busta chiusa all'attenzione del Responsabile Antiriciclaggio dell'Impresa (come da Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007 III direttiva UE);
 - nel caso in cui sia in vigore la copertura *Programma Protezione*, idonea certificazione comprovante la causa del decesso, ovvero relazione medica contenente la storia clinica completa dell'Assicurato con indicazione della diagnosi e corredata di referti di esami specialistici, se esistenti. Inoltre, in caso di decesso causato da infortunio, rapporto di polizia e/o delle autorità competenti comprensivo di test alcolimetrico e/o test sull'abuso di sostanze stupefacenti, se previsto.

L'Impresa si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

In caso di copertura *Programma Protezione*, la mancata presentazione dell'idonea certificazione comprovante la causa del decesso preclude la liquidazione dell'intero capitale assicurato.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dall'Impresa e decorso il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

In caso di decesso dell'Assicurato, e per ogni altro diritto derivante dal contratto di assicurazione, in ottemperanza all'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto di indennizzo ai Beneficiari si prescrive in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 19 - Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 20 - Beneficiari

L'investitore-contraente designa i Beneficiari del capitale assicurato previsto all'art. 2 in fase di sottoscrizione del Modulo di proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

Ai fini e per gli effetti del presente contratto, in assenza della predetta designazione in fase di sottoscrizione del prodotto, per Beneficiari si intenderanno gli eredi. Resta comunque la facoltà dell'investitore-contraente di designare successivamente i Beneficiari di polizza e di modificarli o revocarli in qualsiasi momento secondo quanto previsto agli artt. 1920 e segg. del Codice Civile e al presente articolo.

La revoca tuttavia non può essere fatta dagli eredi dopo la morte dell'investitore-contraente né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio.

Se l'investitore-contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato all'investitore-contraente di voler profittare del beneficio (e l'Impresa ne ha ricevuto comunicazione per iscritto). In tali casi le operazioni di riscatto, adesione al *Programma Cedola Periodica* e pegno richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche e/o revoche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta indirizzata all'Impresa e sottoscritta in originale dall'investitore-contraente, o disposte per testamento.

Il Soggetto designato in caso di erogazione delle "cedole" a fronte dell'adesione al *Programma Cedola Periodica* indicato all'art. 5 è l'investitore-contraente stesso.

Art. 21 - Cessione

L'investitore-contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo

quanto disposto dall'art.1406 c.c..

Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza.

L'Impresa ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul Documento di Polizza o su appendice.

L'Impresa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c.

Art. 22 - Pegno

L'investitore-contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente l'Impresa ha l'obbligo di annotare sul Documento di Polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Dal momento della ricezione dell'atto di pegno, l'Impresa si atterrà alle condizioni indicate nel medesimo e, in ogni caso, non darà luogo ad alcun pagamento se non previo benestare scritto del creditore pignoratizio.

Analogamente l'Impresa non procederà all'attivazione della copertura opzionale e aggiuntiva *Programma Protezione* o, se già attiva sul contratto, ad alcuna modifica della stessa né a rinuncia al rinnovo se non previo benestare scritto del creditore.

Ai sensi dell'art. 2805 c.c. l'Impresa può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero verso l'investitore-contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 23 - Legge del contratto

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti tuttavia possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

Art. 24 - Foro competente

A norma di quanto previsto dall'articolo 33 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229") la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (investitore-contraente, Assicurato o Beneficiari).

Art. 25 - Tasse ed imposte

Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico dell'investitore-contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 26 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Art. 27 - Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti dell'Impresa. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 c.c.).

INFORMATIVA RELATIVA ALL'AREA WEB RISERVATA AI CLIENTI

In applicazione del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 che integra e modifica il Regolamento ISVAP n.35/2010, Old Mutual Wealth Italy S.p.A. (di seguito l'"Impresa") informa l'investitore-contraente che è disponibile sul proprio sito internet www.oldmutualwealth.it l'area riservata ai clienti denominata "mywealth".

La registrazione e l'accesso all'area riservata ai clienti è completamente gratuita e l'investitore-contraente può registrarsi o collegarsi in qualsiasi momento e da qualunque postazione con accesso internet.

L'Impresa garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni rese disponibili nell'area dedicata ai clienti.

Attraverso l'adesione a "mywealth", l'investitore-contraente potrà accedere ai servizi forniti dall'Impresa sulla sua posizione assicurativa, in particolare potrà monitorare i propri investimenti e lo stato dei pagamenti dei premi, conoscere la valorizzazione aggiornata del contratto, verificare tutti i dettagli delle singole operazioni effettuate, ricevere in tempo reale tutte le comunicazioni inviate dall'Impresa, consultare le condizioni contrattuali sottoscritte e visualizzare i propri dati personali.

Nel caso in cui l'investitore-contraente decidesse di registrarsi a "mywealth" e accedere ai servizi offerti, potrà collegarsi direttamente al sito www.oldmutualwealth.it, cliccare su "Registrati", inserire i dati richiesti (Codice cliente*, codice fiscale e numero di polizza*) e seguire la procedura indicata.

In fase di "registrazione" il cliente sceglie una username, una password, indica il proprio indirizzo di posta elettronica, presta il consenso al trattamento dei dati personali e accetta le Condizioni Generali di Registrazione.

Una volta terminata la registrazione, l'investitore-contraente riceverà nella sua casella di posta elettronica, una e-mail di conferma da parte dell'Impresa con il riepilogo delle credenziali di accesso e un link su cui dovrà cliccare per attivare la registrazione.

Solo successivamente potrà accedere, in tutta sicurezza e con un semplice click, a tutte le informazioni relative alla sua polizza.

Specifichiamo inoltre che, registrandosi a "mywealth", l'investitore-contraente autorizza l'Impresa a inviarli **le comunicazioni in corso di contratto in formato elettronico anziché cartaceo**, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Resta la facoltà per l'investitore-contraente di richiedere all'Impresa l'invio dell'informativa in corso di contratto su supporto cartaceo.

Nel caso in cui l'investitore-contraente abbia aderito a "mywealth" sono previste delle agevolazioni finanziarie sui servizi opzionali e aggiuntivi offerti eventualmente dal contratto. Per maggiori dettagli si rinvia alle Condizioni di contratto sottoscritte.

L'investitore-contraente potrà recedere dal servizio in qualsiasi momento, senza alcuna penalizzazione, disattivando le proprie credenziali mediante richiesta scritta da inoltrare all'indirizzo e-mail servizioclienti@omwealth.it.

Per qualsiasi ulteriore informazione o assistenza relativa a "mywealth" il Servizio Clienti di Old Mutual Wealth è disponibile al numero verde 800 127483 o all'indirizzo e-mail servizioclienti@omwealth.it.

* Il numero di Polizza e il Codice cliente sono indicati nel Documento di polizza inviato dall'impresa al domicilio del cliente.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), Old Mutual Wealth Italy S.p.A. (di seguito l'"Impresa") informa l'investitore-contraente e l'Assicurato sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti (1).

a1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

L'Impresa acquisisce o già detiene, forniti dagli stessi investitore-contraente e Assicurato o da altri soggetti (2), dati personali che li riguardano e li tratta, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione, al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti a favore dell'investitore-contraente stesso.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l'investitore-contraente e l'Impresa, i dati personali, secondo i casi, possono o debbono essere oggetto di comunicazioni ad altre società del gruppo di appartenenza o ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero, anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (3): la presente informativa riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati da tali soggetti.

Si precisa che il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma senza i dati dell'investitore-contraente e dell'Assicurato - alcuni dei quali debbono essere forniti dagli stessi o da terzi per obbligo di legge (4) - l'Impresa non potrebbe fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

a2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

L'Impresa richiede all'investitore-contraente e all'Assicurato di esprimere il consenso per il trattamento dei propri dati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere oggetto di comunicazioni ad altre società del gruppo di appartenenza o ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero, anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea - come autonomi titolari (5): il consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti svolti da tali soggetti. Si precisa che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che l'eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

b) Modalità di trattamento dei dati personali

I dati sono trattati (6) dall'Impresa - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore dell'investitore-contraente, ovvero, qualora l'investitore-contraente e l'Assicurato vi abbiano acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Per talune attività l'Impresa può utilizzare soggetti - operanti talvolta anche in altri paesi appartenenti all'Unione Europea - che svolgono per suo conto, in qualità di responsabili del trattamento, compiti di natura tecnica od organizzativa (7).

Qualora il trasferimento avvenga verso paesi non appartenenti all'Unione Europea, nei quali la legislazione sulla protezione dei dati personali potrebbe essere non equivalente a quella in vigore nei paesi dell'Unione, il trasferimento all'estero dei dati personali avverrà sulla base delle adeguate garanzie previste dall'articolo 44 del Codice.

L'investitore-contraente e l'Assicurato hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati presso l'Impresa o presso i soggetti cui sono comunicati e come vengono utilizzati; hanno inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (8), nonché di visionare l'elenco completo ed aggiornato di tutti i soggetti che possono conoscere e trattare i dati personali in qualità di responsabili del trattamento. Per l'esercizio dei propri diritti l'investitore-contraente e l'Assicurato possono rivolgersi a Old Mutual Wealth Italy S.p.A., Servizio Clienti, Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano, tel. 02 36101010, fax 02 6555150, oppure al Servizio Clienti, numero verde 800-127483, e-mail: servizioclienti@omwealth.it.

Note

1) Come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 166 del 30/06/2003.

2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto, altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.), soggetti che, per soddisfare richieste dell'investitore-contraente (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e altri soggetti pubblici (vedi nota 3).

3) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, società di gestione del risparmio, Sim, legali, periti;
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela), società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio);
- società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti (vedi tuttavia anche nota 8);
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la raccolta, elaborazione e scambio con le imprese assicuratrici di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa;
- organismo consortile proprio del settore assicurazioni vita, cioè Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, nonché per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e lo scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati e per la tutela del mercato nel settore delle assicurazioni vita; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa anticiclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di Assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, società di gestione del risparmio, sim, ecc.;

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

6) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

7) Questi soggetti sono società o persone fisiche dirette collaboratrici dell'Impresa e svolgono le funzioni di responsabili del trattamento dei dati.

8) Tali diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Le presenti Condizioni di contratto sono state redatte nel mese di luglio 2015

Old Mutual Wealth Italy S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130

Società soggetta alla direzione e al coordinamento della società inglese Old Mutual Wealth Management Ltd. ed appartenente al Gruppo Old Mutual

Documentazione da allegare al presente modulo:

- certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato se diverso dall'investitore-contraente (solo in assenza della firma dell'Assicurato sul presente modulo);
- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'investitore-contraente;
- fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente;
- se persona giuridica copia Statuto Sociale;
- se persona giuridica visura camerale valida entro i 6 mesi;
- se persona giuridica carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- se persona giuridica, dichiarazione indicante l'effettivo titolare, da inviare in busta chiusa all'attenzione del Responsabile Antiriciclaggio dell'Impresa (come da Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007 III direttiva UE) (solo in caso di riscatto totale).

DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE

L'investitore-contraente **DICHIARA:**

- di aver ricevuto e di aver preso visione del Documento Comparativo contenente la descrizione dell'operazione in oggetto, gli effetti della stessa, le informazioni sugli aspetti contrattuali del nuovo prodotto ed il raffronto con il "vecchio contratto";
- di essere a conoscenza del fatto che l'importo di premio versato nel nuovo prodotto è pari al valore netto riscattato dal "vecchio contratto" e senza alcuna applicazione delle eventuali penalità di riscatto previste dalle Condizioni di contratto;
- di essere a conoscenza che il valore riscattato dal "vecchio contratto" può derivare dal disinvestimento di quote di fondi acquisite con differenti premi in diversi giorni di riferimento e che, conseguentemente, una parte del valore riscattato potrebbe essere investito nel nuovo prodotto anche in qualità di premio aggiuntivo, con data di investimento pari alla data di decorrenza del contratto;
- di essere a conoscenza del rischio finanziario connesso all'oscillazione del valore delle quote dei fondi del "vecchio contratto" e di accettare l'entità del premio così come sopra determinato;
- di essere consapevole che la data di decorrenza del contratto del nuovo prodotto coincide con il giorno di riferimento per l'operazione di riscatto del "vecchio contratto" e che per le relative operazioni di investimento/disinvestimento si assume il valore della quota dei fondi così come indicato nelle Condizioni di contratto;
- di aver preso visione delle Condizioni di contratto del "vecchio contratto" e degli specifici articoli riguardanti il riscatto che ne descrivono le modalità esecutive.

Firma dell'investitore-contraente

L'investitore-contraente **DICHIARA inoltre:**

- di aver ricevuto, di averne preso visione e di accettare integralmente il Prospetto d'offerta e le Condizioni di contratto del nuovo prodotto;

Firma dell'investitore-contraente